

Data di pubblicazione: 25 gennaio 2024

GABRIELLA LEONE*

*Coalizione e sciopero in Italia fra mutuo soccorso e
associazionismo operaio: il codice Zanardelli*

ABSTRACT: Il contributo mira a ricostruire il contesto italiano dell'associazionismo operaio in cui matura l'introduzione del Codice penale Zanardelli (1889). L'A. mette in evidenza la reale portata della libertà di sciopero e di coalizione che esso, solo formalmente, sancisce.

ABSTRACT: *The contribution aims to reconstruct the Italian context of workers' associationism in which the introduction of the Zanardelli penal code (1889) matured. The Author highlights the real scope of the freedom to strike and coalition that the Code only formally acknowledged.*

PAROLE CHIAVE: corporazioni; società di mutuo soccorso; resistenza; sciopero; coalizione; legislazione sociale

KEYWORDS: *corporations; mutual aid societies; resistance; strike; coalition; social legislation*

* Ricercatrice di Diritto del lavoro nell'Università degli studi di Bari Aldo Moro.

SOMMARIO: 1. L'eredità delle corporazioni fra mutuo soccorso e rappresentanza degli interessi. – 2.2. L'avvento delle società di mutuo soccorso a cavallo dell'Unità d'Italia. – 3. Il mutuo soccorso al servizio della resistenza. - 4. Il «concerto di operai» nel Codice penale sardo del 1859. -5. Il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. – 6. La legislazione sociale e il codice Zanardelli: lo sciopero “tollerato”. - 7. Lo sciopero nella giurisprudenza probivirale.

1. L'eredità delle corporazioni fra mutuo soccorso e rappresentanza degli interessi

Ogni giudizio sulle norme in materia di sciopero introdotte dal codice Zanardelli nel 1889 non può prescindere da una ricostruzione del contesto in cui sono maturate. Esse, infatti, cronologicamente coincidono con il periodo storico in cui le società di mutuo soccorso, dotate di personalità giuridica, iniziano il loro declino e si affermano quelle di resistenza, ma soprattutto, sul piano del diritto positivo, si adottano le prime norme della cd. legislazione sociale. Ne consegue che all'interprete, che non voglia semplicemente commentare il dato testuale delle norme codicistiche, si impone una riflessione di ordine sistematico per cogliere parallelismi o divergenze rispetto ad un quadro, non solo normativo, in profonda evoluzione.

Il punto di partenza, allora, non può che essere l'abolizione delle corporazioni, quali associazioni cui gli storici attribuiscono, nella prospettiva giuslavoristica, molteplici funzioni. In primo luogo, si riconosce loro un ruolo calmieratore della concorrenza¹, esplicitato negli statuti, e lo svolgimento di un'attività complessivamente a presidio del

¹ M. MORELLO, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, *Historia et ius*, 2016, 10, paper 9, www.historiaetius.eu, 3, secondo la quale «le funzioni delle corporazioni artigiane erano orientate, pertanto, alla difesa della classe, all'ordinamento delle forze del lavoro in seno alla categoria, al perfezionamento tecnico del mestiere, alla disciplina della produzione, all'osservanza di un rigoroso protezionismo economico, al controllo dei salari e degli orari di lavoro, alla creazione di regolamenti tecnici di mestiere, alla vigilanza di un equilibrio fra le varie imprese produttrici nel rifornimento delle materie prime, nella quantità prodotta, nello smercio del prodotto finito», ma soprattutto P. PASSANITI, *Per una storia del lavoro senza frontiere: lavori, storie, diritti*, in L. CERASI (a cura di), *Le libertà del lavoro. Storia, diritto, società*, SISLAV. Società italiana di storia del lavoro, 2016, 202.

mestiere², per esempio limitandone l'accesso³, ponendosi così come le prime forme di rappresentanza degli interessi comuni dei consociati. Ogni

² Riconosce che le corporazioni siano state espressione di una rappresentanza degli interessi legata al mestiere M. PACE, *Le società di mutuo soccorso nella storiografia italiana*, Progetto Accademia, 2017, 11. Nota come ogni diritto coercitivo applicato o rivendicato dalle arti non si riferisce al singolo esercente il mestiere, quanto ad intere categorie di persone e, quindi, al mestiere come tale, E. CRISTIANI, *Artigiani e salariati nelle prescrizioni statutarie*, in Centro Italiano di Storia e d'Arte – Pistoia, *Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV* (atti del decimo convegno internazionale a Pistoia 9-13 ottobre 1981), Viella, 1984, 421. V. anche G. MAZZONI, *La conquista della libertà sindacale*, Leonardo, 1947, 36, il quale osserva che «l'unionismo medioevale si basa sulla protezione degli interessi professionali di mestiere e tende ad autoregolarsi unilateralmente, cioè a proteggere l'interesse dell'arte, della professione o dell'industria contro gli interessi delle altre associazioni e, in ogni caso, al di fuori e spesso contro lo Stato». È una posizione che si ritrova anche in scritti più risalenti: secondo I. SANTANGELO SPOTO, *Operai* (voce), *Dig. It.*, 1906, vol. XVII, 422 la «corporazione è una piccola repubblica, che s'amministra da sé, che [...] regola il lavoro, che lo sorveglia [...]; ma è una repubblica gelosa, che possiede il privilegio esclusivo di esercitare un mestiere, e che perseguita impassibilmente chiunque vuol contestare o dividere, senza suo vantaggio, questo privilegio». Il passaggio riportato è ripreso da E. MARTUSCELLI, *Le società di mutuo soccorso e cooperative*, Le Monnier, 1876, 86, il quale afferma anche che «la corporazione industriale e commerciante esclude da sé qualunque operaio, a cui non riesca di farvisi aggregare [...]. Ond'è che gli esclusi nella città dalle maestranze o corporazioni chiuse [...] cercano un modo di vivere nella mendicizia, forse ancor più della schiavitù disonorevole ed avvilitiva per l'individuo e per la società» (5).

³A. BONIFAZI, G. SALVARANI, *Dalla parte dei lavoratori. Storia del movimento sindacale italiano*, vol. I (1860-1906: dalle Società di Mutuo Soccorso alla prima organizzazione unitaria dei lavoratori), FrancoAngeli, 1976, 31.

aspetto regolato, e dunque anche il lavoro, è funzionale al mantenimento dell'equilibrio fra produzione e consumo nel mercato chiuso delle città⁴. La crisi delle corporazioni, infatti, inizia quando, sul versante interno dell'attività, si afferma la figura del cd. mercante-imprenditore⁵, detentore del capitale necessario per “aggiornare” alcune produzioni, come quella tessile, il quale, però, limita fortemente l'autonomia degli artigiani⁶, mentre, sul versante esterno, il ruolo corporato si ridimensiona, nella nuova realtà che alcuni studiosi definiscono proto-industriale⁷, con la notevole

⁴ L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia*, Giuffrè, 1958, 254, nonché G. MUTO, *Corporazioni: da organismo economico a gruppo sociale*, in R. ROMANO (diretta da), *Storia d'Italia*, Bompiani, 1989, V, 76. Per il lavoro visto «come materia prima di cui è consentito un utilizzo conforme all'equilibrio sociale prefissato» v. L. GAETA, *Il lavoro e il diritto. Un percorso storico*, Cacucci, 2013, 9.

⁵ È la figura del “mercante-capitalista” per A. GRADILONE, *Storia del sindacalismo*, Giuffrè, 1959, vol. III.1, 8.

⁶ Gli artigiani specializzati perdono, infatti, spazi di autonomia, forse anche sul piano giuridico, poiché cambia il loro rapporto con il mercato e si delinea un nuovo rischio nello svolgimento dell'attività lavorativa che oggi, con riferimento al lavoro autonomo, parte della dottrina spiega in termini di dipendenza economica: è la nota posizione di A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, Giuffrè, 1996, 227; ID., *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Giappichelli, 2021, spec. 15.

⁷ V.H. BEONIO-BROCCHIERI, *Artigiani, manifatture e protoindustrie fra città e campagna: la Lombardia del XVI secolo*, in AA.VV., *Studi di storia medievale e di diplomatica*, Ed. New Press, 1993, 207, ma anche A. VITTORIO, *Riaffermazione di diritti*, in R. ROMANO (diretta da), *Storia cit.*, VIII, 236, il quale la identifica soprattutto nel settore della seta. Il termine protoindustria è riconducibile al modello proposto da F. MENDELS, *Proto-industrialization:*

diffusione del lavoro a domicilio e di attività, non agricole, nelle aree rurali⁸, nella espansione del mercato ben oltre l'ambito cittadino.

In secondo luogo, le corporazioni hanno rappresentato, unitamente alle confraternite, la prima forma regolata di mutuo ausilio in una dimensione collettiva⁹ fondata, per un verso, non più su legami di parentela, come già nella famiglia o nel *clan*¹⁰, per altro verso, su posizioni egualitarie, in contrapposizione con la carità, di matrice prevalentemente religiosa, e la

the First Phase of the Industrialization Process, The Journal of Economic History, XXXII, 1972, 32, 241 ss. (ripreso da P. KRIEDTE, H. MEDICK e J. SCHLUMBOHM, *L'industrializzazione prima dell'industrializzazione*, il Mulino, 1984), il quale, a fronte della tesi classica della rottura rappresentata dalla rivoluzione industriale, afferma che già prima della comparsa della fabbrica in varie zone d'Europa sia è affermata un'industria rurale la cui produzione, controllata da mercanti imprenditori, non è volta all'autoconsumo, ma destinata ad un mercato esterno. Ne sottolinea la sostanziale coincidenza, nella prospettiva strettamente giuslavoristica, con il lavoro a domicilio U. ROMAGNOLI, *Diritto del lavoro (storia del, voce)*, *Dig. disc. priv. sez. comm.*, 1989, vol. IV, 480-481.

⁸G. MUTO, *Corporazioni* cit., 77. V. anche L. MOCARELLI, *Dalle corporazioni all'impresa manifatturiera*, in G. MAIFREDA (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'Ottocento. Tradizione e modernità*, Castelvechi, 2018, 204-205.

⁹Il soccorso del proprio simile è infatti considerato innato nell'uomo da A. LONGO, *Le istituzioni pubbliche di beneficenza*, in V.E. ORLANDO (a cura di), *Primo trattato di diritto amministrativo italiano*, Società Editrice Libreria, 1905, vol. VIII, 386.

¹⁰A. VENTURI, *I fondamenti scientifici della sicurezza sociale*, Giuffrè, 1954, 3. «Se ci si riferisce alle prime manifestazioni del sentimento di solidarietà, che sta appunto alla base della previdenza, si giunge alla conclusione che il principio della previdenza è quasi contemporaneo alla costituzione degli aggregati sociali»: così A. SAPORI, *I precedenti della previdenza sociale nel medioevo*, in ID., *Studi di storia economica medievale*, Sansoni, 1940, 419.

beneficenza privata, anche laica, calate dall'alto¹¹ e incentrate sull'«apprezzamento discrezionale»¹² della condizione di bisogno. Pur mostrando qualche tentennamento nel ricondurre le varieghe previsioni degli statuti corporati all'assistenza piuttosto che ad un primo tentativo di carattere previdenziale¹³, la dottrina certamente concorda sulla presenza del mutualismo, inteso come comunanza dei mezzi finalizzati al soccorso, quale componente essenziale del fenomeno corporato. Il reciproco aiuto,

¹¹S. MAGGI, *Mutualismo, mutualità, mutuo soccorso, mutua. Funzioni e definizioni nella storia*, in ID. (a cura di), *I significati della mutualità*, FrancoAngeli, 2021, 27.

¹²A. VENTURI, *I fondamenti*, cit., 54-55.

¹³V. la ricostruzione di G. MIRA, *Mutualità, solidarismo e previdenza nell'associazionismo operaio*, in AA. VV., *Per una storia della previdenza sociale in Italia*, INPS, 1962, 49 ss., nonché L. DAL PANE, *Storia*, cit., 305.

espresso, appunto, dal mutuo soccorso¹⁴ rivela una solidarietà di gruppo¹⁵ o sociale¹⁶ fondata sulla «presenza di una coscienza di intervento legata al

¹⁴ Nel reciproco aiuto taluno ravvisa addirittura un'embrionale logica assicurativa, in un periodo in cui le assicurazioni sono di esclusiva pertinenza dei mercanti: così M. GAZZINI, *Proteggere dal rischio e dal bisogno. Forme cripto assicurative nelle corporazioni e nelle confraternite medievali italiane*, in A. GAMBERINI, M.L. MANGINI (a cura di), *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomazia per Giuliana Albini*, Mondadori, 2020, 87, la quale afferma che «ci troviamo di fronte a quelle che ho definito cripto assicurazioni: in cambio del pagamento di quote associative, di donazioni, di legati testamentari, o anche di prestazioni d'opera, il singolo individuo sapeva di poter contare su un aiuto in caso di bisogno e dunque proteggeva se stesso e la propria famiglia dalle incognite del futuro», sebbene in nessuno statuto vi fossero clausole attinenti alla reversibilità in favore della vedova o degli orfani. Analogamente F. BIANCHI, *L'economia delle confraternite devozionali laiche: percorsi storiografici e questioni di metodo*, in M. GAZZINI (a cura di), *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze University Press, 2009, 265, il quale ritiene che sia la quota di entrata nella confraternita laica (ma il discorso può certamente valere anche per le corporazioni), sia i successivi contributi che erano richiesti ai soci, si possono intendere come pagamenti di rate di un'assicurazione per il futuro

¹⁵ M. PERSIANI, *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, Cedam, (1960) 2010, 139; A. SPICCIANI, *Solidarietà*, cit., 295-296.

¹⁶ Si tratta di una solidarietà che si manifesta in vari modi, anche come solidarietà intergenerazionale “inversa” rispetto a quella cui siamo oggi abituati, sottesa, per esempio, all'attuale contratto di espansione. La dottrina, infatti, riprende spesso le pagine di A. SAPORI, *I precedenti*, cit., 427 ss. il quale riporta l'esperienza del capitolaro del 1437 dell'Arte dei Calafati a Venezia in forza del quale i protomastri ed i maestri con personale alle proprie dipendenze dovevano assumere, insieme con i giovani, anche dei vecchi nella percentuale di due su dodici. Per tutti L. DAL PANE, *Storia*, cit., 319, ma anche M. GAZZINI, *Proteggere dal rischio*, cit., 82 la quale sottolinea che il salario di questi lavoratori,

lavoro [...] costituita sulla base della comunanza del mestiere», che certamente le differenzia, come detto, dalle iniziative, sempre private, di stampo meramente benefico¹⁷.

Orbene, proprio questo secondo aspetto continua a manifestarsi anche quando le corporazioni perdono gran parte dei loro privilegi, per esempio a vantaggio delle Camere di Commercio¹⁸ e vengono poi formalmente abrogate, sacrificate¹⁹ sull'altare della «veste teorica data in Francia

proporzionato al livello delle loro condizioni fisiche e delle loro competenze, si configura come una forma di pensione che risponde tanto a uno spirito di pietà e giustizia, quanto all'utilità di tenere nel gruppo lavoratori dotati di grande esperienza in grado di contribuire alla riuscita dell'opera collettiva: proprio per evitare che questo aspetto utilitaristico, per quanto legittimo ai fini della produttività, abbia la meglio sul disegno previdenziale, sarà imposta, successivamente, l'estrazione a sorte dei maestri anziani da assumere, onde non escludere nessuno.

¹⁷ G. CIOCCA, *L'evoluzione della previdenza e dell'assistenza (dalle origini al 1948)*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 1998, 453. Secondo L. DAL PANE, *Storia*, cit., 318 «si tratta dunque di un tipo di soccorsi che si distingue dalla generica beneficenza per un carattere di mutualità, per il genere della provenienza e della persona cui è diretto. Non siamo ancora in presenza della vera e propria previdenza di gruppo poiché manca la precisazione della misura del sussidio, il diritto del socio a riceverlo e la formazione di un fondo malattie», sebbene l'a. affermi subito dopo che la fattispecie previdenziale sia «abbozzata» nei casi in cui «alla legge dell'arte si accompagna il riconoscimento statale o, meglio ancora, quando la legge viene prescritta all'arte dallo Stato nell'interesse generale» (319).

¹⁸Si veda, ad esempio, il Motuproprio Granducale per l'istituzione della Camera di commercio, arti e manifatture di Firenze di Leopoldo II del 1° febbraio 1770.

¹⁹ Le conseguenze derivanti dall'abolizione delle corporazioni sono, a mio parere, ben illustrate da C. BARBAGALLO, *Le origini della grande industria contemporanea*, La Nuova Italia,

all'inesistenza di interessi mediani tra quello particolare di ogni individuo e quello pubblico generale»²⁰. Il riferimento è alla posizione espressa formalmente nelle leggi Allarde e Le Chapelier del 1791²¹, che vietano ogni

1951, 511-512, il quale evidenzia come tale abolizione «aveva liberato l'industria dalle sue catene, ma aveva fatto anche precipitare tutte quelle difese che la consuetudine e le leggi avevano fino allora erette a tutela del lavoratore. L'antica legislazione, opprimente, ignorante, pernicioso per l'industria e, in ultima istanza, per il lavoratore, offriva pure a quest'ultimo, almeno immediatamente, un riparo dietro cui potersi difendere dallo sfruttamento degli intraprenditori. Ora, invece, stanno di fronte il capitalista-individuo e l'operaio-individuo, l'uno armato del suo potere economico; l'altro umiliato della sua piccolezza e della sua povertà. Non più la legge, e neanche l'associazione, proteggono quest'ultimo, e giacché tra la sua persona e tutti i beni che il mondo produce, di cui egli ha bisogno, c'è di mezzo il danaro, egli è alla mercé di chi il danaro possiede e può fornirgliene dietro il compenso di un lavoro a condizioni indiscusse, per ora durissime».

²⁰ L. GAETA, *Tracce per una storia della libertà sindacale in Italia*, in AA. VV., *Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi*, Cacucci, 2021, tomo III, 1158. Nello stesso senso E. ALES, G. CANAVESI, D. CASALE, R. CASILLO, M. ESPOSITO, G. LUDOVICO, R. VIANELLO, *Diritto della sicurezza sociale*, Giuffrè, 2021, 5. Scrive E. MASÈ DARI, *Sciopero* (voce), *Dig. It.*, 1891, vol. XXI, I, 878 «quando un tempo, concedendosi a tutti i cittadini le più ampie libertà, si negava all'operaio il diritto di associarsi, qualunque fosse lo scopo della associazione, si eccedeva ed inconsultamente si negava ad un'intera classe di cittadini ciò che pure era concesso alle altre; ma allora (Chapelier, 1791) si dimostrava la illegalità delle associazioni e coalizioni speciali, mettendo di fronte l'individuo e lo Stato e dicendo che solo l'individuo a sé, e non in nuclei, deve aggirarsi entro lo Stato, complesso organico di individui».

²¹ L. GAETA, *Tracce cit.*, 1158, ricorda ancora prima, nel 1776, il precedente dell'editto di Turgot, Ministro delle finanze di Luigi XVI, su cui v. anche G. CATINELLA SCHIFANI, *Corporazioni*, cit., 940 ss. Per un'attenta ricostruzione della genesi della legge Le Chapelier

forma di associazione professionale, anche temporanea, nell'intento di proteggere l'individuo come soggetto economico²², lasciando, però, di fatto «il lavoratore [...] isolato e alla mercè di una disordinata concorrenza professionale»²³. L'idea che si va affermando è che la riunione in corporazione menomi la libera disponibilità individuale dei lavoratori perché l'interesse comune, per il quale essi si coalizzano, può essere tutelato esclusivamente dal libero accordo fra i singoli interessati, come esercizio della iniziativa economica²⁴ e della reciproca eguaglianza²⁵. In un ordinamento in cui sono tutti liberi e uguali, che nega i vincoli di *status*, inteso come «condizione giuridica che vede l'individuo sottoposto alle norme del gruppo sociale [...] in cui è nato e che non può modificare con

v. S. SIMITIS, *La legge Le Chapelier tra storia e attualità*, in *Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1990, 743 ss.

²² In alcuni scritti della fine del XIX secolo la lontananza dal modello corporato, espressione di un mondo che soffocava il diritto naturale di ognuno di lavorare, è abbastanza evidente: per tutti C. SUPINO, *Le corporazioni*, cit., 515 ss. I. PETRONE, *Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica*, in *Riv. Int. Scienze Soc. Disc. Aus.*, 1893, vol. II, 5, 59-60.

²³ G. MAZZONI, *La conquista*, cit., 68.

²⁴ L. GAETA, *Tracce*, cit., 1160.

²⁵ E. ALES, G. CANAVESI, D. CASALE, R. CASILLO, M. ESPOSITO, G. LUDOVICO, R. VIANELLO, *Diritto*, cit., 5.

la sua volontà»²⁶, il vincolo derivante dal contratto è l'unico strumento di connessione sociale²⁷.

Sul piano formale tale idea trasmigra in Italia nelle Costituzioni delle “repubbliche sorelle”, sorte dopo la conquista napoleonica, sulla falsariga del testo costituzionale francese del 1795 che, all'art. 360, vieta appunto la formazione di corporazioni. Si aboliscono quindi “privilegi”, “maestranze”, “corporazioni” spazzando via i limiti derivante dalla vecchia organizzazione sociale modulata per mestieri, e si vieta la costituzione di corporazioni o di associazioni contrarie all'ordine pubblico²⁸. Alcuni aspetti della vita corporata, tuttavia, sopravvivono: la consapevolezza della specificità della condizione di indigenza²⁹, derivante

²⁶ E. BARTOCCI, *Alle origini del welfare state*, in V. COTESTA (a cura di), *Il welfare italiano. Teorie, modello e pratiche dei sistemi di solidarietà sociale*, Donzelli, 1995, 22.

²⁷ M.G. GAROFALO, *Un profilo ideologico del diritto del lavoro*, in AA.VV., *Studi in onore di Gino Giugni*, Cacucci, 1999, vol. I, 453-454. V. anche B. VENEZIANI, *L'evoluzione del contratto di lavoro in Europa dalla rivoluzione industriale al 1945*, in D. GAROFALO, M. RICCI (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Cacucci, 2006, 159.

²⁸ L. GAETA, *Tracce*, cit., 1159-1160. Osserva F. ARCÀ, *Legislazione sociale*, in V.E. ORLANDO (a cura di), *Primo trattato*, cit., 1930, vol. VI, parte I, 98-99, sebbene riferendosi alla Francia, come la legislazione che ha abolito le corporazioni ha raggiunto «contemporaneamente anche lo scopo di comprimere la nuova forza che si sprigionava dalla stessa sistemazione della grande industria, il proletariato in formazione, del quale, così, veniva ad essere vietata qualunque forma [...] di organizzazione», ivi compresa anche quella, nuova, di «resistenza e di difesa del salario».

²⁹ Il termine è usato nel testo nel senso generico di mancanza dei mezzi di sostentamento, e dunque sostanzialmente come sinonimo di povertà. Negli studi del XIX secolo è

dall'assenza di lavoro, di chi con esso sostiene la propria famiglia, il mutuo soccorso e la rappresentanza degli interessi.

2. L'avvento delle società di mutuo soccorso a cavallo dell'Unità d'Italia

Nel Regno sabauda, in particolare, dopo lo scioglimento formale delle corporazioni in seguito all'occupazione francese e il loro ripristino, nel 1814, sebbene i vincoli corporati siano ormai allentati e le funzioni economiche sembrano del tutto superate, il fenomeno, che nel frattempo sta assumendo la forma delle *società di mutuo soccorso*, continua a districarsi fra il nuovo divieto di costituire e mantenere in vita le corporazioni, adottato nel 1844 con le Regie patenti, da un lato, e l'affermazione, ai sensi

frequentemente rimarcata, invece, la distinzione fra indigenza e povertà, a partire, per tutti, dal Barone DE GÉRANDO, *Dell'indigenza*, in *Della pubblica beneficenza. Trattato*, C. Torti e c. ed., 1842, vol. I, 92 secondo cui «le parole di *povertà* e di *indigenza* che comunemente si adoperano come sinonimi, non esprimono la stessa idea, non ci dipingono il medesimo stato. La *povertà* è il grado intermedio fra la ristrettezza e la miseria; confina coll'indigenza ed ad essa conduce, ma non è però l'indigenza stessa [...]. È *povero* quello che non possiede tutto ciò che gli è necessario [...]. L'*indigenza* è una estrema *povertà*; è la privazione del necessario; è lo spogliamento assoluto [...]. Il *povero* ha solamente le sue fatiche per poter sussistere, l'*indigente* non ha di che vivere. Il *povero* sopporta delle privazioni, l'*indigente* non ha di che vivere».

dell'art. 32 dello Statuto albertino³⁰, del diritto di riunione, cui segue, con il tempo, grazie ad un'interpretazione evolutiva, il diritto di associazione³¹, dall'altro. Il primo è parzialmente affermato, visto che sono escluse soltanto le riunioni a cui partecipino unicamente coloro che svolgono lo

³⁰ L'art. 32 in esame dispone che «È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia». Osserva, in proposito, C. REVEL, *Del mutuo soccorso fra le classi lavoratrici dedicato alle società operaie*, Tip. Borgarelli, 1877, 149 che «fra le molte libertà che lo Statuto largito da Re Carlo Alberto affermava, importante era quella di cui all'art. 32, che proclamava il diritto della libera associazione [...]. Eccoti quindi il nascere di quelle Società che nulla domandavano allo Stato, il quale, conscio della propria missione, si limitava a vegliare che liberamente si producessero e si svolgessero, e a rimuovere gli ostacoli che per avventura si opponessero alla loro attuazione e diffusione». Erroneamente, però, l'a. ritiene che solo dal 1848 siano sorte le società di mutuo soccorso.

³¹ Sulle differenze fra la riunione, oggetto di un esplicito diritto, e l'associazione, su cui il diritto tace, v. A. FERRACCIU, *Intorno alla libertà di riunione e di associazione nello Stato moderno*, Stab. Tip. Dessì, 1897, risp. 20 e 26. In particolare, mentre «la riunione è costituita dal fatto volontario di parecchie persone, che dietro concerto prestabilito si raccolgono insieme, in maniera non permanente, allo scopo determinato di discutere o prendere qualche risoluzione su un dato argomento, fare atto insomma [...] di volontà collettiva», «l'associazione consiste nella convenzione, risultante da un vincolo statutario od anche da accordi verbali, di parecchi cittadini che uniscono le loro singole forze ed attività per raggiungere più facilmente uno scopo determinato più o meno durevole, mediante adunanze periodiche più o meno frequenti», sicché l'associazione sopravvive alle singole riunioni.

stesso mestiere, siano essi garzoni o maestri³², mentre il secondo lo è pienamente, in quanto strumento per migliorare l'esercizio della libertà individuale di opinione e di scelta³³. Tutto ciò che è riconducibile alla sfera del singolo, dunque, è conforme alla legge, anche quando di fatto si esplica in un contesto collettivo³⁴, a condizione, verrebbe da dire, che tale

³² Le Regie Patenti consentono agli individui addetti ad una medesima arte o mestiere la sola facoltà di esercitare in comune atti di religione, carità o beneficenza: E.R. PAPA, *Origini delle società operaie. Libertà di associazione e organizzazioni operaie di mutuo soccorso in Piemonte 1848-1861*, Lerici, 1967, 41. Rimarca come le adunanze, anche per gli atti consentiti, debbano avere la preventiva approvazione dell'autorità pubblica, a cui vanno comunicati luogo, tempo e numero approssimativo delle persone convocate e che si svolgano alla sua presenza: così E. DE FORT, *Mastri e lavoratori nelle università di mestiere fra Settecento e Ottocento*, in A. Agosti, G.M. BRAVO (diretta da), *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte*, De Donato, 1979, 141. Se ne ha conferma in G. BECCARIA, *Storia delle società d'Europa dalla loro origine fino ai tempi nostri*, Tip. Civalleri, 1867, vol. II, 7: «[...] trattandosi di fare sempre nuovi soci, si lasciava libero l'ingresso a tutti, e la polizia, che non poteva vedere di buon occhio la Società, mandava i suoi agenti travestiti a spiare, i quali nella calca segnavano con gesso nella schiena i Soci che gridavano più forte contro i nemici dell'associazione, per poterli poi squadrare meglio all'aria aperta».

³³ L. GAETA, *Tracce*, cit., 1159.

³⁴ Sottolineano come lo Statuto albertino non riconosca le libertà collettive, ossia quelle in cui la titolarità spetta al singolo, ma che acquistano significato solo attraverso l'esercizio di più soggetti P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, 2017, 28. Di un «associazionismo complementare all'individualismo liberale» parla P. PASSANITI, *Tra repressione e tolleranza: diritto di associazione e dissenso politico*

contesto non emerga come ente intermedio fra lo Stato e l'individuo³⁵ e sia funzionale solo alla realizzazione dei diritti dei singoli partecipanti³⁶. A conferma di ciò, nella prima raccolta di dati statistici del regno d'Italia sulle società di mutuo soccorso del 1862, pubblicata nel 1864, il suo redattore Pietro Maestri, capo della Direzione di statistica istituita l'anno precedente presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio³⁷, esplicitamente afferma che esse «godono del beneficio dello Statuto» albertino, esteso dopo l'unità d'Italia a tutto il territorio nazionale, «il quale consacra nei cittadini il diritto di libera riunione»³⁸, e ciò con riferimento

fra Otto e Novecento, in G. BERNARDINI, A. BORCHI, V. FANCIULLI, G. LUZZETTI (a cura di), *Scritti in ricordo di L. Fortina*, Pagnini, 2013, 169.

³⁵ Racchiudendo in sé il germe di un principio corporativistico, qualsiasi emersione di interessi ultra individuali si presenta come minaccia per il nuovo assetto, come pericoloso ritorno al passato: esaltata nei confronti degli individui, la libertà è così circoscritta entro un recinto e negata ai gruppi, alle associazioni, agli interessi collettivi, al mutuo soccorso secondo G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2007, 4.

³⁶ Evidenza come il mutualismo si insinui nella contraddizione fra la (progressiva) affermazione sociale dell'associazionismo e la sua (iniziale) negazione giuridica P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale. Il sotto-sistema della solidarietà: la legge 3818 del 15 aprile 1886*, in G. SILEI (a cura di), *Volontariato e mutua solidarietà. 150 anni di previdenza in Italia*, Lacaita, 2011, 69.

³⁷ V. TORREGGIANI, *Associazionismo, mutualismo e cooperativismo nell'Italia liberale*, in G. MAIFREDA (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'Ottocento*, cit., 323.

³⁸ MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (MAIC, per cura di), *Statistica del Regno d'Italia. Società di mutuo soccorso. Anno 1862*, Tipografia Letteraria, 1864, XV.

alle società sia *cumulative*, che ammettono cioè tutte le professioni, sia *professionali*, nelle quali ogni socio appartiene ad una speciale professione³⁹, numericamente maggiori⁴⁰ e ritenute addirittura preferibili «nei [...] risultati economici e morali»⁴¹, sebbene oggettivamente molto più simili alle corporazioni.

La finzione giuridica, che guarda alle società di mutuo soccorso come insieme di individui⁴², lodandone la solidarietà endoassociativa⁴³, è

³⁹ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d'Italia. Società*, cit., XIII.

⁴⁰ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d'Italia. Società*, cit., XIX.

⁴¹ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d'Italia. Società*, cit., XIV.

⁴² V., nello stesso senso, E. DE FORT, *Mastri e lavoratori*, cit., 142. Emblematiche le parole di P. PASSANITI, *Eguaglianza, diritto di associazione e laicità. Il significato costituzionale dell'abolizione delle corporazioni nel 1864*, in P. MAFFEI, G.M. VARANINI, *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze University Press, 2014, 120: «L'individuo, dunque, come la misura di tutto: anche dell'associazione intesa come insieme di individui, come fatto privato collettivo in una dimensione che il diritto non può e non vuole raggiungere».

⁴³ «Società di mutuo soccorso si dicono quelle spontanee fondazioni, per le quali gli associati si assicurano mutuamente un premio convenuto, dei soccorsi gratuiti, ed anche una parte del loro salario, in caso d'infermità o d'infortunio. Primi propositi son dunque in esse l'assistenza scambievole fra i soci, la reciproca assicurazione da certi infortuni col ripartire sopra tutte le età della vita i guadagni dei giorni felici, e metter quindi in grado chi vi partecipa d'assicurarsi un soccorso per quando gli mancasse il lavoro, o al lavoro si rendesse impotente, e di guarentirsi l'assistenza del medico, e la provvisione dei farmaci. E ciò si ottiene col conferire in una cassa comune una contribuzione nell'atto di entrare in società, e un'altra tenue tassa periodica che, unite a quelle conferite da altri, creano un capitale, il quale rimane proprietà indivisa dei soci e serve a sopperire ai loro eventuali

esplicitata poco prima nella suddetta relazione che si affretta, però, a sottolineare come fra le corporazioni e le «Società di reciproca malleveria dei nostri tempi» ci sia solo «una specie di parentela»⁴⁴, poiché, nelle prime, le elargizioni dipendevano «da capi ereditari od elettivi, i quali esercitavano, a riguardo dei beneficiati, una specie di patronato d’alta giurisdizione», mentre nelle seconde «i soci stessi trattano direttamente i proprii negozi e deliberano su di essi senza delegazioni ed a suffragio diretto ed universale»⁴⁵. La logica conclusione è, allora, che «le istituzioni di mutuo soccorso, come sono in oggi costituite, rappresentano un’idea tutta moderna, spontanee come la libertà, libere come l’industria»⁴⁶. In realtà, è vero il contrario: l’abitudine all’associazionismo maturata fra i lavoratori per finalità mutualistiche, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica in termini di subordinazione o meno, non nasce con le società di mutuo soccorso, pur nella consapevolezza che esse hanno raccolto solo parzialmente l’eredità delle corporazioni⁴⁷. Queste ultime, infatti sono state

bisogni»: così E. FANO, *Della carità preventiva e dell’ordinamento delle società di mutuo soccorso in Italia*, Civelli, 1868, 72, il quale le ritiene la forma ottimale di risparmio (73).

⁴⁴ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d’Italia. Società*, cit., XIII.

⁴⁵ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d’Italia. Società*, cit., XII.

⁴⁶ MAIC (per cura di), *Statistica del Regno d’Italia. Società*, cit., XIII.

⁴⁷ Ravvisa la distinzione fra le corporazioni e le società di mutuo soccorso nell’assenza dell’equa distribuzione dei vantaggi e di uguaglianza nei processi decisionali, nella prevalenza di donazioni nella formazione del fondo comune, nell’arbitraria concessione dei soccorsi e nel superamento di una «solidarietà di fortuna» C. REVEL, *Del mutuo soccorso*

solo secondariamente soggetti erogatori di interventi assistenziali⁴⁸, ma è indubbio che la solidarietà espressa in tale funzione, soprattutto quando le altre sono state loro sottratte⁴⁹, sia sopravvissuta alle loro vicissitudini economiche e politiche e si sia affermata successivamente nelle società di mutuo soccorso⁵⁰, che sono, però, aperte nelle adesioni⁵¹, di fatto collegate

cit. 15-16, il quale riprende molti dei concetti espressi da P. MAESTRI nella indagine statistica del 1862.

⁴⁸ Sulla distinzione fra corporazione e società di mutuo soccorso v. R. ALLIO, *Dalle corporazioni alle società di mutuo soccorso: la transizione a Torino fra Ancien Régime e Risorgimento*, in P. MASSA, A. MOIOLI (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, FrancoAngeli, 2004, 489 e L. GHEZA FABBRI, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le società di mutuo soccorso e le casse rurali*, Giappichelli, 2000, 22.

⁴⁹ Così anche P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., 74.

⁵⁰ Giova sottolineare come anche nella *Rerum Novarum* di Leone XIII, sebbene al fine di lodare l'associazionismo cattolico, sia messo in evidenza il rapporto da genere a specie fra le corporazioni e le società di mutuo soccorso: «Tengono però il primo posto le corporazioni di arti e mestieri che nel loro complesso contengono quasi tutte le altre istituzioni. Evidentissimi furono presso i nostri antenati i vantaggi di tali corporazioni [...]. I progressi della cultura, le nuove abitudini e i cresciuti bisogni della vita esigono che queste corporazioni si adattino alle condizioni attuali» (§ 36). Evidenza come la dottrina sociale cattolica nata dall'enciclica del 1891 si ispiri a un'idea di conciliazione fra capitale e lavoro, tramite una sorta di recupero degli ordinamenti corporativi soppressi, da cui, appunto, il mutuo soccorso ha tratto alcune delle sue funzioni S. MAGGI, *Mutualismo*, cit., 33.

⁵¹ F. SANSEVERINO, *Delle società di mutuo soccorso. Notizie*, Società per la pubblicazione degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria, 1857, 13; D. ROBOTTI, *Dalle corporazioni alle Società di mutuo soccorso: l'associazionismo professionale torinese nel XIX secolo*, in M.T.

alla sola capacità economica del singolo. Ed infatti, anche quando il criterio di aggregazione non è più esclusivamente l'appartenenza ad una categoria professionale, ma diventa il territorio⁵², più o meno esteso, l'elemento unificante resta l'individuazione del bisogno legato alla comune condizione di soggetti che vivono unicamente del proprio lavoro⁵³.

Le società di mutuo soccorso non ripartiscono privilegi, bensì il diritto, sempre più strutturato, ad una tutela in caso di bisogno: «il soccorso diventa un obbligo giuridico che si costituisce e persiste quando, e fino a quando, l'eventuale futuro beneficiario si attenga a regole prestabilite» e la reciprocità solidaristica, come è stato efficacemente detto, diventa «organizzazione mutualistica»⁵⁴, ispirata a logiche assicurative.

Nella prima metà del XIX secolo esistono, dunque, diverse associazioni di categoria⁵⁵, con un capitale sociale formato dal contributo volontario dei soci, attraverso il versamento di una quota fissa periodica, che hanno come obiettivo statutario quello di elargire sussidi per determinati periodi di

MAIULLARI (a cura di), *Storiografia francese ed italiana a confronto sul fenomeno associativo durante XVIII e XIX secolo*, Fondazione Luigi Einaudi, 1990, 95.

⁵² G. MIRA, *Mutualità*, cit., 61; S. HERNANDEZ, *Lezioni di storia della previdenza sociale*, CEDAM, 17.

⁵³D. ROBOTTI, *Dalle corporazioni*, cit., 95.

⁵⁴ D. ROBOTTI, *Dalle corporazioni*, cit., 93-94.

⁵⁵ E. FANO, *Della carità preventiva*, cit., 501 ss. ne riporta molti esempi.

tempo in caso di malattia⁵⁶ o infortunio, come la Società degli orefici di Torino, la cui fondazione risale addirittura al 1708, o l'Unione dei tipografi del 1816. Con il tempo esse si sviluppano, soprattutto nelle aree urbane del Nord Italia, ed erogano anche altre prestazioni, fra cui embrionali forme di pensione o anche erogazioni *una tantum*, come quelle legate alle spese funerarie, al puerperio o alla disoccupazione, acquisendo, inoltre, altre funzioni, come ad esempio la creazione di cooperative⁵⁷ di credito, di consumo o di produzione.

Le società di mutuo soccorso, inoltre, sono caratterizzate fin dalla loro costituzione da una democrazia interna⁵⁸, allora assente in altri settori della società: ciascun socio ha diritto a un voto⁵⁹, diversamente da quanto accade

⁵⁶ V. TORREGGIANI *Associazionismo*, cit., 319 ma anche, più diffusamente, R. CEA, *Malattie del lavoro e igiene industriale*, in G. MAIFREDA (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'Ottocento*, cit., 360-361.

⁵⁷ «Le società di mutuo soccorso consacrando i principii dell'aiuto di se stesso e del reciproco soccorso sono la prima forma e la base delle società cooperative»: E. FANO, *Della carità preventiva*, cit., 553.

⁵⁸ Così A. LAY, *Un'etica per la classe: dalla fraternità universale alla solidarietà operaia*, in *Riv. Storia Contemporanea*, 1989, 318, nonché M. STRONATI, *Solidarietà relazione e solidarietà universale: la "liberazione dal bisogno" tra Otto e Novecento*, in G. CANAVESI, E. ALES (a cura di), *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione*, Giappichelli, 2017, 6.

⁵⁹ «Non si è mai abbastanza riflettuto sul fatto che l'origine della democrazia in Europa sia legata alle vicende dell'associazionismo su basi volontarie, di natura mutualistica e cooperativa, dove alla metà dell'800 il voto a testa era già pratica diffusa, al di là di ogni differenza di razza e religione, di condizione sociale e di genere»: così M. DEGL'INNOCENTI, *Introduzione*, in G. SILEI (a cura di), *Volontariato*, cit., 9, ma v. anche

nelle elezioni politiche, in cui vota solo il 2% della popolazione, ovvero i maschi ricchi, o in quelle amministrative, in cui i benestanti hanno addirittura diritto a più voti se possiedono terre in vari comuni o province⁶⁰. In alcune società si registra, tuttavia, la presenza di soci onorari⁶¹ borghesi, che cooperano con oblazioni o prestando gratuitamente la loro professionalità a vantaggio dei soci⁶², secondo la formula del *patronato*, talvolta senza poter però partecipare alle elezioni per la presidenza e nel rigoroso rispetto del regolamento sociale⁶³. Altrove, invece, sono proprio i filantropi borghesi a farsi promotori delle società di mutuo soccorso, sia pure secondo perduranti criteri paternalistico-

M. STRONATI, *Una strategia della resilienza: la solidarietà nel mutuo soccorso*, in *Scienza & Politica*, 2014, vol. XXVI, 51, 98 secondo cui «il principio “una testa un voto”, realizza un’eguaglianza sostanziale, e non solo formale e astratta, tra i soci e induce una partecipazione responsabile nella vita concreta delle società».

⁶⁰ S. MAGGI, *Mutualismo*, cit., 31.

⁶¹ I soci onorari si distinguono perché con la loro cultura, o con il loro patrimonio, apportano aiuto morale o materiale all’associazione senza ricavarne alcun beneficio: così E. VITA, *Mutuo soccorso* (voce), *Dig. It.*, 1929 (1209), vol. XV, parte II, 1246.

⁶² R. ALLIO, *Le origini*, cit., 489.

⁶³ G. MIRA, *Mutualità*, cit., 63.

assistenziali⁶⁴, o a dirigerle⁶⁵, intervenendo laddove le risorse accumulate non siano sufficienti.

Laddove presenti, in ogni caso, i soci onorari pretendono innanzitutto il carattere apolitico⁶⁶ delle società, imponendo, di fatto, il proprio orientamento⁶⁷. La loro presenza, però, irrobustisce l'idea che queste associazioni possano contribuire a ridurre le tensioni sociali, per cui la presenza dei soci onorari assume la valenza anche di strumento di

⁶⁴ F. TAROZZI, *Le radici storiche del mutualismo e della cooperazione*, in A. SALFI, F. TAROZZI (a cura di), *Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare state*, Ediesse, 2014, 44. Nello stesso senso S. HERNANDEZ, *Lezioni di storia*, cit., 17.

⁶⁵ L. GHEZA FABBRI, *Le società di mutuo soccorso italiane nel contesto europeo fra XIX e XX secolo*, in V. ZAMAGNI (a cura di), *Povert  e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, il Mulino, 2000, 509.

⁶⁶ L'estraneit  dai motivi politici e sindacali spiegherebbe l'interesse della borghesia secondo A. CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale in Italia (1860-1960)*, Editori Riuniti, 1977, 46. Secondo E. MARTUSCELLI, *Le societ *, cit., 208,   opportuno che le societ  di mutuo soccorso debbano disinteressarsi della politica che «ne corromperebbe l'essenza, e potrebbe trarle a rovina».

⁶⁷ «Infatti noi vediamo delle Societ  di mutuo soccorso clericali; delle altre, che dicono di non voler far politica, ma che poi in certi momenti diventano monarchiche costituzionali, ed altre poi che si dichiarano addirittura repubblicane, ma di fede operaia mai una»: sono le parole dell'operaio Ernesto Cappellini, nel comizio del 7 febbraio 1892, citate, fra gli altri, da C. CARTIGLIA, *Alle origini della FIOM: note sulle prime societ  operaie*, in *Riv. Storia Contemporanea*, 1983, 478. V. anche A. CHERUBINI, *Storia*, cit., 59.

controllo interno⁶⁸ contro il rischio di pericolose derive politiche⁶⁹, particolarmente presente nelle società formate da soli operai⁷⁰. In questa prospettiva, alcuni autori dell'epoca giustificano l'apporto economico della classe borghese proprio sul piano della necessità di «provvedere ad ogni bisogno più radicale, supplire a pericolose e forse impossibili organizzazioni coattive di lavoro e di mercedi, che presto o tardi sembrano

⁶⁸ E. DE FORT, *Mastri e lavoranti* cit., 142. D. MARUCCO, *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, FrancoAngeli, 1981, 73 ricorda il dibattito svoltosi in seno alla Società di economia politica di Torino nel 1863 e i consigli che si ritiene di dover dare alle società di mutuo soccorso: che non si occupino di politica, che non si facciano sfruttare dai partiti politici, che potrebbero approfittare della loro scarsa istruzione e che il governo si astenga da ogni ingerenza, «ma però non facciano così i privati, essendo anzi necessario che i cittadini probi e illuminati le assistano dei loro consigli e dei loro lumi».

⁶⁹ «Sventuratamente (e questo diciamo in modo particolare per ciò che riguarda l'Italia) le Società di Mutuo Soccorso troppo sovente servono di occasione e di maschera a conventicole tendenti ad uno scopo politico. Ed allora, noi non esitiamo un momento ad affermarlo, il vero oggetto fallisce, e rischia di non essere furiere che di gravissimi mali. Quando le passioni e lo spirito di parte, così perniciosi e difficili a frenarsi anche fra le classi più colte e più elevate della Società, si impadroniscono degli animi dei men privilegiati della fortuna; quando gli uomini oziosi e scioperati si fanno scudo della loro meritata miseria per imprecare contro l'ordine sociale quando in vaste e numerose radunanze è possibile al demagogo di farsi un uditorio poco preparato ad esaminare ed a discutere le massime sovversive ch'egli viene predicando, chi non vede i pericoli che minacciano il corpo Sociale in massa e le classi laboriose?»: così G. BECCARIA, *Storia delle società*, cit., 1866, vol. I, 52-53.

⁷⁰ A. CHERUBINI, *Profilo del mutuo soccorso in Italia, dalle origini al 1924*, in AA. VV., *Per una storia*, cit., 90.

volersi tentare in altri paesi»⁷¹. Nella consapevolezza, peraltro, che solo i lavoratori meglio retribuiti possono risparmiare per contribuire alle società di mutuo soccorso si giustifica, così, l'afflusso di risorse aggiuntive⁷²: «oggi che l'industria ci appare tuttavia prosperosa, non trascurate di riannodare le classi artiere alla società comune con vincoli di affezione e di dipendenza, di raggrupparle fra di loro spontaneamente. Istituite quindi associazioni di mutuo soccorso ben regolate, e sorrette dal consiglio dei dotti, dall'oro dei ricchi; istituitele in tutte città industriose per tutte classi d'artigiani»⁷³.

La presenza dei soci onorari, assume, quindi, lo scopo più ampio di creare coesione fra le classi sociali, si ispira «al generoso pensiero di rimediare all'isolamento delle classi sociali, ravvicinarle, fonderle, e indurre fra esse la buona armonia e il reciproco amore»⁷⁴, di «avvicinare fra loro e di collegare con un vincolo di solidarietà» i loro rappresentanti, ma non è

⁷¹ G. CALVI, *Istituti di previdenza in Francia*, in *Rivista europea*, 1844, 130.

⁷² Emblematiche le parole di L. LUZZATTI, *La diffusione del credito e le banche popolari*, libr. Sacchetto, 1863, 125: l'ufficio «di membro onorario che paga il contributo senza ricevere il sussidio spiritualizza la carità, le toglie ogni aspetto umiliante, la spoglia di ogni corruttrice influenza, e la mostra al mondo nel modesto e puro splendore dei suoi raggi. Il socio onorario confonde il proprio denaro con quello del povero, protegge una istituzione che previene la miseria in un sublime modo, s'adopera al suo prosperamento, l'amministra e la dirige, spande i principii dell'educazione e feconda ogni palpito d'amore con provvide opere e durature».

⁷³ G. CALVI, *Istituti di previdenza*, cit., 163.

⁷⁴ Come ricorda E. FANO, *Della carità preventiva*, cit., 182.

universalmente accolta come positiva. C'è infatti chi ritiene che la loro presenza riporti, nella reciprocità tipica del mutualismo, elementi di beneficenza⁷⁵ che altererebbero il principio di eguaglianza fra i soci, cui invece «spettano adeguati diritti ed obblighi e fra cui debbono equamente ripartirsi i danni e i vantaggi della sorte»⁷⁶, e chi si schiera apertamente contro il ruolo politico⁷⁷ affidato ai soci onorari, affermando che la loro presenza deve limitarsi ad una sorta di sostegno “esterno”, senza diritto al voto⁷⁸ per evitare che la loro superiorità culturale tolga «libertà di parola, libertà di voti nelle sedute per quel timore riverenziale che hanno gli operai verso i ricchi»⁷⁹.

⁷⁵ A. CHERUBINI, *Storia*, cit., 46.

⁷⁶ E. FANO, *Della carità preventiva*, cit., 181.

⁷⁷ A. BOGGIANO, *L'organizzazione professionale e la rappresentanza di classe*, F.lli Bocca, 1903, 157, ripreso da R. BROCCHI, *L'organizzazione di resistenza in Italia*, Libr. Ed. Marchigiana, 1907, ora in V. STRINATI (collana diretta da), *Le opere e i giorni*, Ediesse, 2005, 105, sottolinea che la presenza dei soci onorari, se preponderante nella vita del sodalizio, «non giova affatto alla educazione politica dei soci operai».

⁷⁸ Sostiene E. MARTUSCELLI, *Le società* cit., 129-130 che ai membri onorari non debbano concedersi «troppo larghe attribuzioni nelle cariche sociali e nell'amministrazione, dovendo bastare la naturale influenza, che loro dà la posizione più elevata e la maggiore istruzione e pratica negli affari. Non ne sarà per tal modo frustrato l'altro salutare effetto, [...] quello d'educare il popolo a trattare da sé i proprii negozi. Insomma i membri onorari debbono dirigere e illuminare [...] i socii partecipanti [...] e non *sostituirsi* ad essi».

⁷⁹Sottolinea il rischio di snaturare «l'indole della Società operaia che formata da figli del lavoro, deve da questi soltanto prendere vita ed essere; tutti eguali perché tutti godono degli stessi diritti e vanno sottoposti agli stessi doveri, recano nelle sedute quella piena

La commistione fra soci onorari e soci effettivi nelle società di mutuo soccorso non occupa solo lo spazio del dibattito teorico fra gli studiosi del tempo: la presenza della borghesia, che, di fatto, i soci onorari rappresentano, è infatti uno degli argomenti usati da quanti, pur ammettendo che esse sono state la prima forma associativa nella quale è presente la classe operaia italiana⁸⁰, escludono che siano state l'embrione delle organizzazioni di classe⁸¹, sottolineando, in critica ad altre posizioni⁸², come «non sono autonome creazioni degli operai ma frutto [...] di una

libertà di pensiero, d'azione, di parola perché si tratta dei loro interessi, perché nessuno ha diritto di farsi intruso in mezzo a loro, dettando la legge ed imponendo la propria all'altrui volontà» C. REVEL, *Del mutuo soccorso*, cit., 43.

⁸⁰ «Le società di mutuo soccorso sono la prima forma di organizzazione operaia moderna» anche secondo G. MANACORDA, *Il movimento operaio italiano*, Editori Riuniti, 1973, 57, ma, ancora prima, R. BROCCHI, *L'organizzazione*, cit. 105.

⁸¹ «Sono organizzazioni di classe solo in quanto abbracciano soci per la maggior parte operai, ma manca ad esse qualunque caratteristica che possa farle considerare come organismi di classe. Intanto esse non partono da nessun concetto di opposizione o di difesa degli interessi operai, di fronte a quelli del capitale, ma solo intendono a tutelare degli interessi generici»: A. BOGGIANO, *L'organizzazione professionale*, cit., 159-160, ripreso da R. BROCCHI, *L'organizzazione*, cit., 106.

⁸²A. ROMANO, *Storia del movimento socialista in Italia*, F.lli Bocca, 1954, vol. I, 65 il quale sostiene che il primo congresso delle società di mutuo soccorso, tenutosi, come si vedrà, ad Asti nel 1853 segnerebbe l'atto di nascita del movimento operaio italiano.

concezione della organizzazione di massa che si esprimeva appunto attraverso il paternalismo e la filantropia»⁸³.

3. Il mutuo soccorso al servizio della resistenza

A cavallo dell'Unità d'Italia, nell'opinione pubblica è diffusa l'idea che le società di mutuo soccorso siano il mezzo più idoneo per convogliare il risparmio dei lavoratori verso scopi di previdenza, in quanto validi strumenti di "educazione" dei ceti meno forti⁸⁴. È, però, altrettanto chiara la funzione che le società di mutuo soccorso possono (e devono) avere, essendo capaci di bloccare ogni protesta e rivendicazione da parte dei lavoratori, imbrigliandone, in qualche maniera, la libertà di coalizione ancora punita, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 32 dello Statuto albertino, dal codice penale sardo del 1839. Ai sensi dell'art. 399, infatti, «ogni concerto di operai, che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere per un tempo non minore di un mese, ed estensibile a tre, sempreché il concerto abbia avuto un principio di esecuzione»: sul piano letterale è sanzionabile la coalizione che tenda a rivendicazioni irragionevoli, ma su quello interpretativo viene considerata di per sé illegittima la coalizione, a prescindere dall'obiettivo

⁸³ S. MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900*, La Nuova Italia, 1976, (ristampa anastatica), 585.

⁸⁴ L. GHEZA FABBRI, *Solidarismo*, cit., 24.

che si pone, perché contrastante con l'ordine pubblico⁸⁵. Anche quando il r.d. n. 796 del 1848, abroga, perché ritenuta contrastante con lo Statuto albertino, la necessaria preventiva autorizzazione per la costituzione di associazioni, richiesta dagli artt. 482-486 del codice penale sardo (contenuti nel capo sulle *adunanze illecite*), la situazione non cambia: la libertà di associazione sembra genericamente affermata, ma le norme penali impediscono lo svolgimento di attività volte alla tutela del lavoro, ad eccezione, appunto, di quelle che siano rivolte al mutuo soccorso. Ciò risulta particolarmente evidente nella discussione sulla l. n. 1797 del 1864, con la quale, si estende formalmente all'intero territorio del nuovo stato unitario l'abolizione delle corporazioni⁸⁶, già avvenuta, come detto, nel Regno sabauda. Il dibattito parlamentare si incentra, infatti, sulla sottrazione, alle compagnie portuali di Genova e Livorno, del potere di

⁸⁵ L. GAETA, *Tracce*, cit., 1161.

⁸⁶ Non si può non sottolineare che questa legge colpisce anche le corporazioni confessionali e i loro patrimoni. La posizione di favore della Chiesa verso queste ultime è esplicitata non solo nella *Rerum Novarum*, ma anche dalle encicliche *Humanumgenus* (1884), con cui Leone XIII indica le corporazioni come modello contro le sette in generale, e quella massonica in particolare, e *Quod apostolici muneris* (1878), in cui afferma che «siccome i seguaci del Socialismo principalmente vengono cercati fra gli artigiani e gli operai, i quali, avendo per avventura preso in uggia il lavoro, si lasciano assai facilmente pigliare all'esca delle promesse di ricchezze e di beni, così torna opportuno di favorire le società artigiane ed operaie che, poste sotto la tutela della Religione, avvezzino tutti i loro soci a considerarsi contenti della loro sorte, a sopportare la fatica e a condurre sempre una vita quieta e tranquilla».

dettare le regole del mercato del lavoro⁸⁷, considerato un antico privilegio corporato, ma salvando ciò che di buono le corporazioni hanno realizzato, ovvero il mutuo soccorso. Per quello che qui interessa, questa legge ha un significato importante, che è quello, trasformando le compagnie portuali in mere associazioni votate al mutuo soccorso, di concorrere a fondare un diritto di associazione incoraggiato in chiave mutualistica e, più in generale, solidaristica, «come spazio di rielaborazione nell'orbita del diritto statuale di quelle funzioni assistenziali un tempo garantite dalle aggregazioni corporative laiche e religiose»⁸⁸. E ciò consente anche di comprendere come solo «nelle rassicuranti forme del mutualismo»⁸⁹ l'associazionismo operaio rivendicativo possa iniziare, ora, a muovere i primi passi sulla strada della difesa di classe⁹⁰.

Si comincia da alcune clausole negli statuti di qualche società di mutuo soccorso di tipo categoriale, le quali stabiliscono prestazioni accessorie per fattispecie che certamente anticipano forme di rivendicazione sindacale⁹¹. A Torino, in particolare, alcune società (poche: 6 su 29) che compongono

⁸⁷ P. PASSANITI, *Per una storia*, cit., 203.

⁸⁸ P. PASSANITI, *Eguaglianza*, cit., 117; ID., *Per una storia*, cit., 203.

⁸⁹ L. GAETA, *Tracce*, cit., 1164.

⁹⁰ L'espressione è di R. RIGOLA, *Storia del movimento operaio italiano*, Ed. Domus, 1947, 17. Dello stesso avviso è A. GRADILONE, *Storia*, cit., 59, che qualifica le società di mutuo soccorso come la «preistoria del movimento sindacale» (63).

⁹¹ Queste funzioni, definite economiche, sono correlate alla connotazione maggiormente operaistica e rivendicativa che le società di mutuo soccorso acquisiscono con il tempo da G. MIRA, *Mutualità*, cit., 77.

l'Associazione generale tipografi⁹², presentano fra le loro finalità anche quella di provvedere al benessere dei propri iscritti sia mediante l'applicazione e l'osservanza della tariffa sulla manodopera⁹³, proporzionata ai bisogni economici locali, sia sostenendo i soci che perdano l'occupazione, anche volontariamente, a causa del tentativo del datore di lavoro di diminuire il prezzo stabilito⁹⁴. Altre società, invece, «promettono soccorso all'operaio in caso di sciopero volontario od involontario; gli assicurano, cioè, una prestazione giornaliera nel caso di

⁹² «Su tutte splende [...] l'organizzazione dei tipografi; nel suo senso si delinea il primo abbozzo di un ordinamento di lavoratori con spiccato carattere operaio con l'esclusione di ogni individuo non tipografo e salariato»: così R. BROCCHI, *L'organizzazione*, cit., 109.

⁹³ Alla nascita di questa Associazione, che riesce a stipulare un concordato di lavoro con i datori di lavoro, e alla sua azione volta a resistere alla diminuzione dei prezzi, attribuisce la genesi dell'espressione *resistenza* usata per indicare il movimento sindacale R. RIGOLA, *Manuale di tecnica sindacale*, ed. U, 1947, 13. G. CANDELORO, *Il movimento sindacale*, cit., 11, considera la Società dei compositori Tipografi, sorta nel 1848, la prima organizzazione sindacale italiana, per poi sottolineare come la sua successiva evoluzione, culminata nella Federazione italiana dei lavoratori del libro del 1893, abbia rappresentato la prima federazione di categoria sorta in Italia (19).

⁹⁴ MAIC, *Statistica delle società*, cit., XV. Credo non sia un caso che una voce analoga non sia ripresa nell'indagine statistica del 1904 (MAIC, *Le società di mutuo soccorso in Italia al 31 dicembre 1904*, Tip. Naz. G. Bertero e c., 1906), quando la legislazione sociale ha ormai ridimensionato il ruolo delle società di mutuo soccorso e, soprattutto, è nato il sindacato italiano. Notizie su questa associazione, esplicitamente qualificata come società di resistenza, si ritrovano anche in MAIC, *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante gli anni dal 1894 al 1891*, Tip. Naz. Bertero, 1892, 7 ss. che riporta l'inchiesta sugli scioperi condotta della commissione Bonasi nel 1878.

cessazione di lavoro, sia questa forzata, o dipendente da accordo preso coi compagni. Si propongono quindi di sorreggere le coalizioni, cioè gli accordi fra operai per smettere il lavoro, e abbandonare le officine, sino a che qualche loro domanda collettiva non sia appagata»⁹⁵. La rilevanza di siffatte previsioni è evidente: sul piano formale esse rispondono, nella tradizione del mutualismo, all'insorgenza del bisogno con il soccorso reciproco. L'aiuto economico erogato al lavoratore è, infatti, una prestazione connessa alla mancanza di retribuzione, finanziata da apposite casse nell'ambito dei sodalizi operai, che si caratterizza però, in questo caso, per essere causata, il più delle volte, da un comportamento del soggetto percipiente⁹⁶. Allo stesso tempo, tuttavia, è difficile non concludere che tali prestazioni, volte a consentire al lavoratore di resistere alle richieste, o ai rifiuti datoriali, rappresentino anche un sostegno, diretto o indiretto, alle rivendicazioni di coalizioni⁹⁷ mal tollerate

⁹⁵ E. FANO, *Della carità preventiva*, cit., 245.

⁹⁶ Avverte, tuttavia, quanto sia difficile nei fatti distinguere le posizioni dei lavoratori che partecipano allo sciopero da quelle di quanti, pur non aderendo, ne subiscono le conseguenze per l'eventuale mancanza di lavoro, e dunque auspica che le società di mutuo soccorso prevedano, in generale, prestazioni in caso di sciopero, sia esso volontario o «forzato», E. MARTUSCELLI, *Le società*, cit., 118-119.

⁹⁷ Delle società di mutuo soccorso come «incubatrici delle prime organizzazioni di tipo sindacale» allorché iniziano ad utilizzare i fondi disponibili anche per sostenere gli scioperi distribuendo sussidi ai lavoratori in lotta parla S. MUSSO, *Storia del lavoro in Italia*, Marsilio, 2002, 114 il quale sottolinea per le leghe di resistenza la necessità di «resistere un giorno in più del padrone» nel corso degli scioperi medesimi (116).

dall'ordinamento. È, dunque, all'interno delle società di mutuo soccorso che la solidarietà, fino ad allora incanalata prevalentemente sul versante assistenziale e previdenziale, e fondata genericamente sul lavoro, si riannoda a quella rappresentanza degli interessi, legata al mestiere, che l'aveva affiancata nelle corporazioni medievali, per assumere la forma della rivendicazione inerente alle condizioni di lavoro⁹⁸. Per altro verso, invece, essa inizia la sua trasformazione da mero soccorso, in caso di bisogno, a sostegno nella contrapposizione a qualcosa o a qualcuno, spingendosi

⁹⁸ A. PEPE, *Il sindacato nell'Italia del '900*, Rubettino, 1996, 23 si riferisce alla «radice [...] essenzialmente corporativa di larga parte della prima ispirazione alla resistenza e la constatazione che le differenze strutturali, sociali, professionali, culturali, ambientali e territoriali costituirono, più ancora dell'omogeneità e dell'uniformità, il naturale contesto in cui si formò e si sviluppò l'azione sindacale». Osserva A. CONTENTO, *La legislazione operaia. Origini, sviluppo, stato attuale*, Roux e Viarengo ed., 1901, 117 che «varie sono le forme che le associazioni operaie hanno assunto [...], ma il loro scopo, per quanto più o meno ampio e diverso nei particolari, è, in generale, quello di prestare agli operai reciproco aiuto, materiale e morale, onde essi possano meglio resistere alle pretese dei padroni e possano rendere più vantaggiose le condizioni del contratto di lavoro. Esse dunque intendono a togliere o a diminuire quella inferiorità, in cui [...] l'operaio isolato si trova di fronte all'imprenditore, e quindi a rendere il contratto di lavoro libero non solo di diritto, ma anche di fatto. A questo intento principale, di carattere eminentemente economico [...], altri scopi si aggiungono, che riguardano il miglioramento delle condizioni di esistenza degli operai, indipendentemente dai loro rapporti coll'imprenditore e sono quelli del mutuo soccorso, dell'istruzione ed educazione dei soci, ecc.».

oltre il mutualismo che l'ha generata e ospitata finora⁹⁹. La solidarietà aggiunge alla dimensione tutta interna al gruppo, fondata sull'aiuto reciproco, una valenza conflittuale¹⁰⁰ che ne travalica i confini, ponendosi in contrapposizione al datore di lavoro: questi è costretto, dall'azione collettiva, ad agire all'interno del contratto di lavoro arginando, sul piano sostanziale, quella disparità fra le partecipe il diritto, sul piano formale, ancora non conosce.

⁹⁹ «Nella fase iniziale della spinta associativa operaia prevale nettamente l'elemento della "mutualità", del reciproco soccorso nei problemi della vita, rispetto alla "resistenza", cioè il conflitto rivendicativo di fabbrica sul salario, sugli orari, sulla condizione di lavoro. [...] Tuttavia sarebbe inesatto contrapporre la "mutualità" alla "resistenza", come se la prima escludesse la seconda»: così anche P. FERRARIS, *Ieri e domani. Storia critica del movimento operaio e socialista ed emancipazione dal presente*, Ed. dell'Asino, 2011, ora in Kindle, 2017, 327, il quale ne sintetizza il diverso modo di atteggiarsi nella differenza fra "associazione *per*", poiché la mutualità non tende a rivendicare un obiettivo quanto piuttosto a praticarlo, e "associazioni *contro*", come quelle della resistenza (329).

¹⁰⁰ È la distinzione di G. CAMPANINI, *Il fondamento della solidarietà*, in *Aggiornamenti sociali*, 1998, 12, 907-908 fra la solidarietà fondata sul «comune operare» teso alla costruzione di una «amicizia civile» e quella «esterna al gruppo sociale, in quanto determinata dall'esigenza di fare fronte al comune nemico»: rispetto alla tesi dell'a., tuttavia, ritengo che nel caso della resistenza nata dal mutualismo vi sia una specifica variante da tener presente, data dal fatto che la solidarietà "contro" il datore di lavoro non si costituisce *ad hoc* per gestire la contrapposizione, ma deriva da quella che caratterizza il mutuo soccorso. Essa, in altri termini, non determina la creazione del gruppo, ma deriva da un gruppo già costituito.

In un primo momento, i sodalizi mutualistici costituiscono al loro interno la *cassa di resistenza*, ovvero un fondo alimentato dalle quote degli associati e destinata ad erogare sussidi agli scioperanti onde evitare di subire troppo pesantemente il ricatto della mancanza di salario con il prolungarsi dell'astensione dal lavoro, mentre in un secondo momento assumono esplicitamente la veste di *società o leghe di resistenza*, prive di esplicite finalità previdenziali e orientate solo alla difesa degli interessi dei lavoratori¹⁰¹, di fatto mostrando l'irreversibile politicizzazione¹⁰² delle società di mutuo soccorso. Le leghe non nascono più dalla volontà di filantropi borghesi, ma, come è stato detto¹⁰³, da una massa in movimento che crea essa stessa, con la propria situazione oggettiva e politica, la necessità di resistenza: non a caso esse si costituiscono prevalentemente nei grandi centri industriali e nelle campagne. Sono composte, dirette ed amministrare da soli operai¹⁰⁴, che svolgono lo stesso mestiere, nelle «società di resistenza d'arti e

¹⁰¹ «Questi organismi si presentavano come espressione diretta dei lavoratori, avevano per scopo la definizione di piattaforme rivendicative da trattare con i padroni, ricorrevano allo sciopero per sostenerle, si muovevano al loro interno secondo un meccanismo abbastanza diretto di controllo tra assemblea e organi dirigenti, portavano il principio di solidarietà dal terreno sociale e a quello lavorativo, introducendo così criteri di raggruppamento sia di classe che professionale a base rigidamente economico-produttiva»: così A. PEPE, *Il sindacato*, cit., 21.

¹⁰² F. BERTINI, *Le parti e le controparti. Le organizzazioni del lavoro dal Risorgimento alla Liberazione*, FrancoAngeli, 2004, 96.

¹⁰³ F. TAROZZI, *Le radici storiche*, cit., 57.

¹⁰⁴ C. CARTIGLIA, *Alle origini della FIOM*, cit., 482.

mestieri», o che appartengono a diversi mestieri, nelle società «miste»¹⁰⁵: al contrario delle società di mutuo soccorso le leghe di resistenza sono associazioni operaie con carattere di classe, poiché i soggetti che le compongono, i quali traggono i mezzi necessari per vivere dal loro lavoro, prestato generalmente in forma subordinata, condividono i fini dell'azione collettiva che svolgono ed hanno coscienza di tale loro posizione¹⁰⁶.

Alle leghe si affiancano, in posizione intermedia fra esse e i sodalizi di mutuo soccorso, quando non, addirittura, come forma di passaggio

¹⁰⁵P. FERRARIS, *Osvaldo Gnocchi-Viani: un protagonista dimenticato*, in O. GNOCCHI-VIANI, *Dieci anni di Camere del Lavoro e altri scritti sul sindacato italiano (1889-1899)*, Ediesse, 1995, 68.

¹⁰⁶L.R. LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale*, Giuffrè, 1983, 7, ma v. anche F. ARCA, *Legislazione sociale*, cit., 63 che, in contrapposizione al risultato astratto dato da una classificazione fatta dall'esterno, definisce la classe come un «aggregato reale di individui che si sentono realmente uniti valutando e scegliendo essi i criteri di distinzione, cioè il criterio di similarità, di omogeneità e di identità che li unisce, e quello di opposizione che li divide dagli estranei all'aggregato. Essi hanno coscienza del loro raggruppamento, hanno coscienza del criterio che li separa dagli altri e li aggruppa tra loro, hanno fini comuni tra loro, diversi da quelli di altri aggregati, spiegano un'azione collettiva; esiste perciò il gruppo obiettivamente ed esiste anche subiettivamente in quanto *si considera* come gruppo ad altri opposto». L'a. sottolinea, per questo, la distinzione rispetto alle associazioni di mestiere o ai gruppi professionali ritenendo che «*tutti* gli appartenenti ai vari corpi di mestieri hanno bisogni ed interessi che non trovano soddisfazione e tutela nell'organizzazione professionale» (65).

dall'uno all'altra¹⁰⁷, le *società di miglioramento*¹⁰⁸ che, accanto a rivendicazioni incentrate, ancora una volta, sull'aumento della retribuzione e sulla riduzione dell'orario di lavoro, pongono un'altra esigenza fondamentale, connessa alla disoccupazione. Il punto non è tanto l'erogazione del relativo sussidio, quanto l'insorgenza di una concorrenza al ribasso, assolutamente da impedire, fra operaio e operaio. Esse mirano, allora a raccogliere tutta la categoria o il mestiere, tentando, per esempio, di imporre ai datori di lavoro di assumere solo uomini iscritti alla mutua, proponendosi loro stesse come ufficio di collocamento¹⁰⁹, richiamando, pur con le dovute

¹⁰⁷ S. MERLI, *Proletariato*, cit., 597.

¹⁰⁸ Afferma invece che «lo scopo della resistenza si innesta sul mutuo soccorso specialmente pel caso di malattia, perché senza il vantaggio immediato dei sussidi difficilmente gli operai resterebbero uniti negli intervalli in cui non c'è da proclamare uno sciopero» e che questa coincidenza di funzioni, a quanto pare di capire, prenderebbe il nome di lega di miglioramento U. GOBBI, *Trattato di economia*, Soc. Editrice Libreria, 1919, 528. Evidenza, con il consueto acume, che questa denominazione è scelta dai soggetti sindacali, entità sprovviste di una propria autonomia giuridica, i quali la usano per “travestirsi” onde partecipare, tramite la legge sul riconoscimento delle società di mutuo soccorso (v. *infra*), al traffico giuridico U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia*, Il Mulino, 1995, 80.

¹⁰⁹ Parte degli studiosi ritiene che proprio la funzione collocativa, peraltro, sia uno degli aspetti più significativi su cui misurare il passaggio dalle società di mutuo soccorso a quelle di resistenza e miglioramento: v. F. TAROZZI, «*Illustrissimo Signore, il macchinista Rinaldi Giulio prega la Signoria vostra di volere concedergli la grazia di fargli somministrare il soccorso...*». *La rete di solidarietà nel mutualismo ottocentesco*, in V. ZAMAGNI (a cura di), *Povertà* cit., 531.

distinzioni, la funzione di controllo del mercato del lavoro svolta dalle antiche corporazioni¹¹⁰. Esse, tuttavia, non perseguono assolutamente finalità di resistenza, nonostante siano patrocinate e ispirate dal Partito Operaio Italiano (1882), e ciò, fra l'altro, per la coesistenza temporale di diverse leghe con compiti sostanzialmente complementari¹¹¹, ma, a differenza delle società di mutuo soccorso, non consentono l'iscrizione di lavoratori non subordinati.

4. Il «concerto di operai» nel codice penale sardo del 1859

Mentre, dunque, per le società di mutuo soccorso non si pone alcun problema di liceità del loro operato sul piano penale, le società di resistenza operano nella vigenza del codice penale sardo del 1859 che, all'art. 386, sanziona il «concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire, o rincarare e lavori», sempre che esso «abbia avuto un principio di esecuzione». Giova rimarcare come il linguaggio abbia un grande peso nella connotazione del fenomeno: nel codice civile del 1865 chi lavora è qualificato preferibilmente come *artefice*, al singolare, ovvero

¹¹⁰ E. FONZO, «L'unione fa la forza». *Società di mutuo soccorso e altre organizzazioni dei lavoratori a Napoli dall'Unità alla crisi di fine secolo*, Rubettino, 2010, 42.

¹¹¹ M. RICCI, *La struttura organizzativa del movimento sindacale. Dalle origini al 1949*, FrancoAngeli, 1986, 77-78.

come «chi esercita un'arte non con servile lavoro»¹¹², mentre qui, e nelle leggi di pubblica sicurezza¹¹³, gli attori sono *operai*, termine che «odora di fabbrica e, usato com'è solo al plurale, sa di “collettivo”»¹¹⁴ e che svela la volontà di «tenersi lontano da una parola sempre più contaminata dal “discorso operaio” e dalle richieste di emancipazione di “una classe” vissute come pericolosa rottura del diritto uguale»¹¹⁵.

¹¹² N. TOMMASEO, B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Utet, 1861-1879, vol. I, 634. L'intero Dizionario è consultabile sul sito dell'Accademia della Crusca. Nello stesso dizionario *operajo* è «quegli che dà a prezzo il suo lavoro manuale» (vol. III, 621).

¹¹³ Nel regno sabaudo, formalmente al fine di avere «sott'occhio l'ozioso e il vagabondo per poterlo denunciare» (E. BELLONO, *Commentario delle leggi desunte dalle esposizioni dei motivi, dai rapporti delle commissioni e dalle discussioni seguite nel Parlamento*, tip. Biancardi e c., 1854,, 420), e punire ai sensi degli artt. 450 e 451 del codice penale sardo del 1839, la l.n. 6 del 1854 introduce l'obbligo di “consegna” di tutti gli *operai* ai quali si somministra lavoro (art. 37), antecedente storico del libretto di lavoro introdotto dalla successiva l. n. 3720 del 1859, richiesto a quanti «prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione» (art. 28), rilasciato «dall'Autorità di pubblica Sicurezza», ma soprattutto concesso solo in presenza di un «certificato di buona condotta dell'Autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio» (art.29).

¹¹⁴ G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi*, in *Lav. Dir.*, 2018, 438.

¹¹⁵ G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine*, cit., 438, il quale poi conclude che in questo periodo «il vocabolario mentale dei giuristi stentava a riconoscere nel diritto uguale del Codice i nuovi soggetti sociali e a dar senso e valore ai mutamenti. Lo specchio del diritto rifletteva in maniera opaca innovazioni tecniche e trasformazioni sociali come a segnalare, nella persistenza delle distinzioni “di sempre”, la vacuità di astratti proclami e l'ineluttabile

Il codice penale punisce in verità, in una logica di equidistanza solo formale fra lavoratori e datori di lavoro, anche il concerto «fra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione» (art. 385), sebbene con pene più lievi che, come è stato correttamente osservato¹¹⁶, rivelano, sul piano sostanziale, quali siano «le classi pericolose nella percezione del legislatore alla vigilia dell'Unità d'Italia». In quest'ultimo caso, però, la norma - che riproduce pedissequamente l'art. 398 del codice penale sardo del 1839 -va probabilmente letta più alla luce del crescente sfavore con cui si guarda, nel Regno sabaudo, al fenomeno corporato e ai suoi privilegi (abrogato, come detto, nel 1864) -che, come ho detto, è considerato compatibile con la libertà di pacifica adunanza sancita dallo Statuto albertino solo se concentrato su finalità mutualistiche - che non come espressione di una reale volontà di sanzionare penalmente anche il

lenta trasformazione della mentalità degli interpreti, il lento farsi delle parole del diritto. Le ambiguità classificatorie erano in segreto accordo con un diritto di classe (denunciato con forza a fine Ottocento da molteplici correnti solidaristiche) ma riflettevano, nello stesso tempo, un mondo in transizione, popolato da contadini non più del tutto contadini, da artigiani non più del tutto artigiani, da artefici-operai «indipendenti», da operai in concerto fra loro volti a richiedere diritti» (448).

¹¹⁶M. BARBIERI, *La libertà sindacale e i suoi interpreti: i commentari dello Statuto dei lavoratori*, in O. MAZZOTTA (a cura di), *Introduzione al diritto sindacale. Letture e riletture*, Giappichelli, 2023, vol. I, 201.

«concerto» dei datori di lavoro, le cui ragioni ed i cui effetti operano, comunque, su un piano del tutto differente rispetto a quello degli operai¹¹⁷.

¹¹⁷F. CARRARA, *Programma di diritto criminale. Parte speciale*, 1875, vol. II (cap. V, *Coalizione industriale*), 505, ancora sotto la vigenza della norma del 1859, sottolinea come «nella coalizione dei padroni vi è qualche cosa di più crudele e tirannico che non nella coalizione degli operai. Di più il capitale che vuol dettare legge alla industria può recare maggiori danni politici che non la industria alla quale voglia dettar legge al capitale; perché nel primo caso si getta sulla strada un numero di operai che non hanno mezzi di assistenza, e che dalla miseria saranno facilmente condotti nella via del delitto: laddove gli operai che abbandonano le officine per volontà loro devono essere naturalmente previsti di mezzi di sussistenza o propri o forniti da chi l'istiga. e quando la fame li stringa cesseranno dalla presa determinazione piuttosto che darsi ad altri delitti. Sicché nella coalizione degli operai non vi è altro pericolo sociale che il momentaneo arresto della lavorazione: laddove nella coalizione dei padroni vi ha pericolo gravissimo per una turba di gente famelica repentinamente lanciata nelle pubbliche vie», aggiungendo dopo che «anche sotto il punto di vista economico la coalizione degli operai tendendo ad aumentare la diffusione delle ricchezze, può riuscire entro certi limiti meno dannosa; laddove la coalizione dei padroni tendendo ad aumentare la ricchezza di pochi e la miseria di molti, può più gravemente osteggiare la prosperità del paese». L'a, però, non trae dalle sue parole alcuna conclusione sul piano della sanzione più lieve prevista in capo ai datori di lavoro, che oggi apparirebbe palesemente irrazionale, ma anzi afferma che «codesti calcoli non mi sembrano influenti sulla questione giuridica». Sempre sulle differenze che intercorrono fra datori di lavoro e lavoratori v. A. CONTENUTO, *La legislazione*, cit., 100 il quale, a proposito del divieto delle coalizioni operaie osserva come sia irrilevante giustificarlo con il divieto anche di «quelle dei padroni poiché [...] ogni imprenditore, nel dibattito per la stipulazione del contratto di lavoro, sotto l'impero della legge della domanda e dell'offerta è *per sé solo una coalizione*. Ciò è tanto più evidente, quanto più grande è l'opificio e più numerosi sono gli operai che in esso lavorano. In vero,

Un dato risulta particolarmente interessante. Nella vigenza del codice del 1859, infatti, il codice penale del Granducato di Toscana del 1853, rimasto in vigore anche dopo l'Unità d'Italia, non contiene alcun riferimento ai datori di lavoro, e ciò confermerebbe la lettura qui proposta, visto che in Toscana l'abolizione delle corporazioni risale al 1770. Esso, invece, al pari del codice del 1859, ritiene punibili gli operai che, «per estorcere patti diversi da quelli convenuti, cessano in tre o più dal lavoro, ed usano violenza per farne cessare i compagni, od impedire ad altri di intraprenderlo» (art. 203), sebbene le fattispecie delineate siano diverse¹¹⁸. Innanzitutto, se in quello toscano gli elementi costitutivi sono, per un verso, il numero minimo di soggetti che devono agire¹¹⁹ - ovvero la

l'industriale non ha, di regola, bisogno di questo o quell'operaio, bensì della totalità di essi; uno o due di essi che lascino l'opificio, non gli arrecano alcun inconveniente, per cui *l'operaio isolato è inerme di fronte all'imprenditore isolato; la totalità dei suoi operai è la vera unità che a lui si contrappone*».

¹¹⁸ Per un confronto fra le due norme v. A. ANDREOTTI, *Sciopero* (voce), *Enc. Giur. It.*, 1905, vol. XV, I, 829.

¹¹⁹ In un anonimo *Codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti, del diritto e della giurisprudenza*, tip. Cino, 1856, vol. III, 494 si legge che gli operai «debbono essere in tre o più; il numero minore non potrebbero ottenere lo scopo a cui tendono, e si consumerebbero perciò in inutili sforzi, che ad altro non condurrebbero che render patente la loro mala volontà. Non basta peraltro perché si rendano debitori di questo delitto che cessino dal lavoro: questo fatto solo non ha i caratteri di un'azione delittuosa, qualunque sia la causa che lo informi: l'uomo è padrone della sua persona e della sua volontà, e può, quando a lui piaccia, abbandonare il servizio cui si è impegnato, salvo a

dimensione che definirei “individuale plurima” dell’astensione stessa - e, per altro verso, la qualità dell’azione, che deve essere effettivamente violenta¹²⁰, nel codice sardo l’attenzione del legislatore, con riferimento sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori, si concentra innanzitutto sul *concerto*, ovvero sul carattere più o meno organizzato, anche solo temporaneamente, della protesta¹²¹, che rende perciò collettiva l’astensione. Ciò determina la confusione fra mezzo e fine che induce ad

rispondere di fronte ai tribunali civili per la indennità, qualora abbia mancato ai patti convenuti».

¹²⁰ Alla «cessazione del lavoro si deve unire uno di questi due fatti, cioè l’uso di violenza verso i compagni perché seguano il loro esempio, o, sempre con uso di violenza, impedire ad altri di assumere il servizio o l’opera da essi abbandonata. Ecco i caratteri del delitto. [...] La sola cessazione adunque dal lavoro non costituisce il delitto, ma fa d’uopo che essa sia congiunta a violenza nei due sopra notati casi; la congiuntiva posta dopo il fatto della cessazione dal lavoro necessariamente conduce al concetto che sopra»: *Codice penale toscano*, cit., 495.

¹²¹ Ritiene che azione “concertata” sia un termine «assai più blando di quella “organizzata”, dato che il concerto è di natura occasionale» R. RIGOLA, *Manualetto*, cit., 76. Nello stesso senso G. MAZZONI, *La conquista*, cit., 72, il quale distingue l’associazione con «carattere puramente contingente, momentaneo», finalizzata alla «modifica delle condizioni economiche del lavoro», qual è la coalizione, da quella «stabile, in vista di una difesa permanente degli interessi professionali», ovvero l’associazione: «da prima si scioglie appena raggiunto il risultato immediato per cui è sorta; la seconda persegue un fine lontano che non può essere raggiunto se non con una azione continua» (73). Ricorda G. GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1950, I, 322 che «da libertà di associazione non era sentita come necessaria, se non nella forma temporanea della coalizione, che durava quanto lo sciopero, e pertanto veniva confondersi con lo stesso».

un uso promiscuo dei termini “coalizione” e “sciopero”¹²², fino a far ritenere vietato non tanto l’obiettivo dell’accordo fra gli scioperanti,

¹²² Nelle letture più risalenti, v. E. MASÈ DARI, *Sciopero*, cit., 812 il quale, dopo aver aperto la sua voce enciclopedica con l’affermazione che «lo sciopero e la coalizione di operai sono indubbiamente due figure di uno stesso fenomeno», critica chi confonde le due nozioni, probabilmente al fine di far rientrare nell’ambito del diritto di associazione anche quello di coalizione, concludendo che, invece, «distinguiamo il diritto di associarsi, di cui si vale l’operaio quando si coalizza ed organizza in associazioni permanenti, dal diritto di riunirsi di cui vorrebbe valersi l’operaio quando si concerta per scioperare o sciopero: allora le associazioni operaie si manifestano realmente nell’orbita delle garanzie assolute statutarie, e per questo non possono essere considerate illegittime, quando non cozzino contro il diritto comune per lo scopo al cui raggiungimento operano; ma le riunioni operaie, di operai scioperanti, non hanno assolutamente alcuna autorizzazione, neppure remota, nello Statuto [albertino, nota di chi scrive], e non vi è lesione di legge fondamentale di libertà nel fatto della proibizione, da parte dell’autorità governativa, di simili assembramenti. E non solo per lo spirito e la lettera dello Statuto è conservata ai Governi la facoltà di scioglimento su tali riunioni, ma è giustificata ed autorizzata alla facoltà di prevenzione esercitata con la assoluta proibizione di tali adunanze». V. anche F. ARCA, *Legislazione sociale*, cit., 271 il quale rimarca quanto sia «tanto intima la connessione tra il fatto dell’organizzazione e le manifestazioni della lotta di classe, delle quali quella dello sciopero è la culminante, che il diritto di sciopero si può dire tutt’uno col diritto di organizzazione, tanto che i termini coalizione e sciopero furono e sono ancora spesso usati promiscuamente, senza che possa dirsi che si tratti soltanto di una improprietà di linguaggio giuridico o di una metafora legislativa, erroneamente generalizzata». Del tutto eccentrica la posizione di G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d’Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, Unione tip. Editrice, 1894, vol. 5, 710 il quale ritiene che assuma «giuridicamente il carattere di *sciopero*» il fatto «commesso da coloro che lavorano», mentre

quanto l'accordo medesimo¹²³. La lettura è comprovata dalla norma relativa agli «operai di campagna», puniti semplicemente per il fatto di “concertarsi” «senza un giusto motivo per far aumentare il prezzo delle

«assume la veste giuridica di *coalizione*» quello commesso da «coloro che danno da lavorare». Sul diritto di sciopero come corollario del diritto di coalizione v. A. CONTENTO, *La legislazione*, cit., spec. 102.

¹²³ Costituiscono diretta testimonianza di questa interpretazione le parole di F. CARRARA, *Programma* cit., 495, il quale, partendo dall'idea che l'autorità politica non potrebbe «neppur sognare di stendere le sue provvisori penali sopra il fatto di un individuo che ad un dato giorno risolve di non più lavorare se non ad una mercede elevata» poiché «ogni individuo è libero disponente così delle sue braccia e della sua intelligenza, come delle sue merci e delle cose sue», afferma poi che «quando l'individuo non limitandosi ad emettere una determinazione relativa all'esercizio delle proprie forze o alla disposizione delle cose sue, oltre a ciò esercita una influenza sulle volontà altrui e sulle altrui cose, inducendo anche altri che si trovano in pari sua condizione ad accettare anche in quanto le forze loro ed alle loro cose la determinazione da lui presa, pone in essere un *concerto*: il quale venendo a costituire nella civil società un'associazione privata diretta ad un fine contrario al pubblico bene, può presentare termini assai diversi da quelli che presenta il mero esercizio della individuale libertà, e far nascere il dubbio della sua punibilità» (497). L'a. conclude, quindi, che «nel mio modo di vedere il reato non può farsi consistere nello *sciopero*, ma nella *coalizione*», ovvero che «lo *sciopero* non è delitto nell'individuo: è delitto il *concerto*». (502). V., più in generale, anche le conclusioni di L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, 1994, 125, secondo cui «proprio gli accordi, o intese, o concerti, o coalizioni costituivano dunque le fattispecie illecite [...]. L'illecito represso, in sostanza, era la coalizione in sé, talvolta anche indipendentemente dal fatto che ad essa seguisse un principio di esecuzione da parte di lavoratori o industriali, e cioè uno sciopero o una serrata».

giornate di lavoro» (art. 388), in presenza, in altri termini, della sola coalizione, a prescindere dal principio di esecuzione del concerto medesimo, ovvero dallo sciopero¹²⁴, che qui non è richiamato.

È in questo quadro, dunque, come ho già detto, che l'associazionismo operaio mostra i suoi due volti, ancora intrecciati, e cioè il mutualismo e la resistenza. E se l'indifferenza dello Stato si tramuta, per il primo, in interesse, per la seconda, invece, essa diventa ben presto preoccupazione che l'associazione finalizzata al mutuo soccorso assorba del tutto, sotto il suo ombrello protettivo, la coalizione¹²⁵ (e, quindi, lo sciopero), come

¹²⁴ In relazione a tale norma E. MASÈ DARI, *Sciopero*, cit., 888 osserva la «grave differenza» riferita agli «operai di campagna», per i quali manca, appunto, il riferimento al principio di esecuzione, sicché «notiamo che le coalizioni dell'operaio urbano sono permesse anche se tendono modificare le condizioni del lavoro senza giusto motivo, purché non tentino d'attuare le modificazioni credute necessarie; mentre le coalizioni del contadino non sono lecite abbiano o no avuto un principio di esecuzione, se mirano a far aumentare il prezzo delle giornate di lavoro senza giusto motivo». Le ragioni di questa differenza a discapito dei contadini sarebbe da ricercarsi, secondo l'a., nella «pochissima educazione ed istruzione loro che per un lato non fa sentire ad essi il bisogno della libertà di coalizzarsi; e per altro lato renderebbe pericoloso l'uso ch'essi potrebbero fare della libertà», oltre ad un «residuo di feudalesimo che tiene ancora legati contadini e i loro padroni» e alla «coscienza della forza insufficiente dello Stato a reprimere uno sciopero, una coalizione d'operai nella campagna qualora tale fatto ivi si mostrasse» (833).

¹²⁵ È la «doppia verità» di cui parla P. PASSANITI, *Tra repressione e tolleranza*, cit., 168: «da un lato, il diritto di adunanza che diventa facilmente diritto di riunione, e quindi anche diritto di associazione, sia pure ridotto ai minimi termini per tutte le realtà associative di stampo mutualistico e assistenziale; dall'altro negazione del diritto di associazione di

emerge dalle tormentate vicende sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso¹²⁶, su cui tornerò a breve. I segnali della mentalità con cui si guarda alle prime agitazioni operaie sono inequivocabili: nella circ.

stampo politico fondato sulla negazione di un diritto di adunanza applicato alle lotte sindacali», quest'ultimo «considerato come un elemento di disordine o di sovversione perché collegato a una domanda di rappresentanza delle masse lavoratrici che non può (ancora) avere una risposta in quanto implica un dissenso di fondo. L'associazionismo politico, con evidenti caratteri di antagonismo sociale, trova la sua ragion d'essere nella questione lavoro, lungo la direttrice che dalla singola lotta contrattuale arriva al partito politico» (169).

¹²⁶ Il timore è espresso nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge sugli scioperi presentato dal Ministro Berti, riportata da A. CABRINI, *La legislazione sociale*, Bontempelli, 1913, 41: «si potrebbe forse dubitare che il fine della legge, la pacificazione sociale, non sarebbe interamente raggiunto quando le società di mutuo soccorso si trasformassero in società di resistenza; ma una volta riconosciuta la libertà delle coalizioni, non si può non ammettere quella delle associazioni dirette ad organizzarle e sovvertirle. Un solo pericolo devesi scongiurare: ed è quello che le società di mutuo soccorso, le quali provvedono ai casi di malattia o ad altri infortuni dei loro membri, distraggano una parte dei mezzi a questi scopi assegnati per promuovere e sostenere le coalizioni, gli scioperi; ma da evitare questo pericolo si provvederà con la legge sul riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso». Secondo P. PASSANITI, *Da Ricasoli a Giolitti: la zona grigia del diritto di associazione nell'Italia liberale*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI, C. VALSECCHI (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Eum, 2011, 493 l'approccio complessivo al tema del diritto di associazione «è complicato proprio dal collegamento che si viene a creare tra mutualità e resistenza, nella tendenza alla sindacalizzazione del fenomeno associativo».

n. 425 del 1873 su «Istigazione e aiuti agli scioperi» che il Guardasigilli invia ai Procuratori Generali del Re, su sollecitazione del Ministro dell'Interno, si legge che «nell'indagare le cagioni degli scioperi che frequentemente accadono nelle diverse città del Regno, si è notato che spesso hanno origine o sono fomentati da associazioni, le quali non pure con lettere circolari consigliano ed eccitano gli operai, ma compilano statuti, con cui costituiscono *Casse di resistenza* per dare sussidi a coloro che si porranno in sciopero, ovvero, dopo avvenuto, aprono sottoscrizioni e fanno deliberazioni a pro degli scioperanti», e si auspica che «si proceda contro i colpevoli ne' termini di legge, con sollecitudine e vigore»¹²⁷.

In secondo luogo, rispetto al codice toscano, quello sabaudo menziona l'assenza di una «ragionevole causa» quale presupposto per la punibilità dei lavoratori, lasciando di fatto alla magistratura la possibilità di entrare nel merito delle motivazioni sottese alle proteste¹²⁸, anche valutando i comportamenti degli scioperanti o, semplicemente, la mancanza di tentativi pacifici di comporre la controversia¹²⁹. Si tratta, tuttavia, di una

¹²⁷ V. G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura (1870/1922)*, Laterza, 1979 (3 ed.), vol. I, 18, il quale riporta il testo della circolare nel vol. II, 347-348.

¹²⁸ «La *ragionevole causa* poi richiesta dal legislatore è una ipocrisia bella e buona perché a una magistratura reazionaria era lasciato l'arbitrio (padre di ogni sopruso) di ricercare in ogni sciopero l'assenza di una ragionevole causa, giudicando sui motivi»: così R. BROCCHI, *L'organizzazione*, cit., 110.

¹²⁹ Così G. NEPPI MODONA, *Sciopero*, cit., vol. I, 5. Nell'esame della giurisprudenza più significativa sul tema l'a. sottolinea «i criteri palesemente arbitrari adottati nell'interpretazione della ragionevole causa, anche se raro è il caso che si ecceda nel

limitazione solo apparente della rigidità della fattispecie, se messa in relazione con «un’ambientazione civilistica del tutto inesistente»¹³⁰ che, in questo momento storico, limita l’area del debito in capo al datore di lavoro al solo pagamento della retribuzione e, dunque, rende sostanzialmente irragionevole ogni richiesta. Ed infatti la norma è oggetto di una interpretazione “evolutiva”¹³¹ che trasferisce la valutazione dell’illiceità dello sciopero dalla causa ai mezzi utilizzati durante l’agitazione, ivi inclusa l’imposizione ad altri operai con violenza fisica o morale, sicché «qualunque causa, sia pure giusta e ragionevole, cessa di essere tale quando per farla valere si adoperano minacce o altri mezzi coattivi»¹³², arrivando a desumere anche dalla mancata adesione unanime allo sciopero la prova della irragionevolezza della causa medesima¹³³.

riconoscerne la sussistenza, le aperte contraddizioni cui si era costretti a ricorrere per dichiarare punibile lo sciopero anche nelle situazioni in cui macroscopica era la fondatezza dei motivi per cui gli operai erano scesi in lotta» (30).

¹³⁰ P. PASSANITI, *Diritto, lavoro e sciopero. Il processo ai contadini mantovani de «La Bojeb»*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Il Mulino, 2008, 353. Lo stesso a. afferma che «il diritto reprime nel sistema penale ciò che non regola o non comprende sul piano civilistico» (352).

¹³¹ G. NEPPI MODONA, *Sciopero*, cit., 32.

¹³² G. NEPPI MODONA, *Sciopero*, cit., 31.

¹³³ «Il fatto stesso che gli altri operai non attuarono lo sciopero, anzi furono impediti di lavorare dagli attuali imputati, dimostra che la causa era irragionevole»: così App. Roma, 13 luglio 1889, in *Riv. Pen.*, 1889, XXX, 479 ss.

Cresce, dunque, la richiesta di una modifica della legislazione penale, nell'ambito della più generale attenzione riservata alla nascente questione sociale e della critica rivolta all'operato della magistratura, quale «gendarme della cittadella borghese»¹³⁴, troppo influenzata dalle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Interno volte allo scioglimento delle associazioni operaie¹³⁵. L'atteggiamento critico si sviluppa soprattutto a cavallo dei moti de *La boje!*¹³⁶, testimonianza, insieme ai Fasci siciliani, di

¹³⁴ È la definizione di M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1973, 2, 610, il quale si riferisce, in generale, a «un potere giudiziario che, a parte alcune eccezioni molto spesso ascrivibili a non voluta liberalità, si tiene interamente a disposizione dell'esecutivo per svolgere il suo servizio politico con lucidità e precisione, usando le leggi - già povere di per sé di margini liberali - nel loro senso più stretto ed oppressivo, e realizzando una serie di progressivi slittamenti ermeneutici che conducono alcuni articoli del codice penale al ruolo di *loci communes* della repressione anti-operaia, antianarchica o antisocialista».

¹³⁵ V., in particolare, P. PASSANITI, *Da Ricasoli a Giolitti*, cit., 493 ss. sulle istruzioni emanate nel 1867 del Ministro Ricasoli dall'a. dotate di «particolare natura di atto politico di indirizzo che viene prima della legge e che può far anche a meno della legge» (495). Ancora, «le istruzioni sono delle vere e proprie norme con il commento integrato, incorporato che si rivolgono direttamente agli operatori, senza la mediazione della legge, richiamata a conferma di un ragionamento che nasce prima e, in qualche misura, ratifica a priori un discorso legislativo assai vincolato. Nelle istruzioni si delinea un diritto di scioglimento delle associazioni argomentato e motivato non certo in funzione della legge di pubblica sicurezza, ma in nome di una razionalità giuridica che l'amministrazione centrale vuol inculcare in ogni periferia»

¹³⁶ È il grido che corre per tutto il Polesine durante la mietitura già del 1880, come ricorda, con testimonianze dell'epoca, O. LIZZADRI, *La boje! Lotte del lavoro in Italia dalle origini al*

qualche anno successivi, di come, nelle campagne italiane - sebbene molto diversificate sul piano geografico e caratterizzate da una variegata composizione di lavoratori, che va dai braccianti ai piccoli proprietari, passando per i mezzadri -, mutualismo e resistenza siano intrecciati profondamente, anche grazie alla lenta e costante opera di proselitismo condotta sul territorio, per conto del neonato movimento socialista, da notabili di larghe vedute, aperti all'ascolto, capaci soprattutto di farsi ascoltare¹³⁷ e di vincere così l'atavica diffidenza contadina¹³⁸. Le agitazioni de *La boje!*, guidate dalla Società di mutuo soccorso fra i contadini della provincia mantovana e l'Associazione generale dei contadini italiani, si verificano fra il 1884 e il 1885 nelle campagne del Mantovano e del Cremonese, suscitando l'allarme del Governo¹³⁹, alimentato dalla stampa

fascismo, La Pietra, 1974, 36. Per una meticolosa ricostruzione della protesta v. C. CASTAGNOLI, *Il movimento contadino nel Mantovano dal 1866 al movimento de "La Boje"*, in *Movimento operaio*, 1955, 3/4, 413 ss., nonché P. PASSANITI, *Diritto, lavoro*, cit., 346 ss.

¹³⁷ P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, cit., 318.

¹³⁸ Sul punto v. I. BARBADORO, *Forme di associazione*, cit., 329 ss.

¹³⁹In una lettera indirizzata dal Ministro dell'Interno al Guardasigilli del 14 febbraio 1885, il cui testo è riportato da G. NEPPI MODONA, *Sciopero* cit., vol. II, 353 ss., si legge che, dopo aver represso lo sciopero sviluppatosi in provincia di Rovigo l'anno precedente, «l'agitazione si mantenne pur sempre viva benché latente, e si estese anzi più che mai nella Provincia di Mantova, dove ora rinvigorisce per la propaganda strenuamente esercitata da due associazioni costitutesi una in Mantova sotto il titolo di - Mutuo soccorso fra i contadini della Provincia di Mantova -, l'altra a Casalmaggiore sotto quello di - Società Generale dei Lavoratori Italiani -. Entrambe s'informano evidentemente a principi socialisti sotto la direzione di individui che, millantando le solite teorie umanitarie

conservatrice e dai proprietari, riuniti anch'essi in una neocostituita Società: al di là delle richieste specifiche¹⁴⁰, attinenti ad un compenso maggiore per la mietitura e alla prioritaria assunzione dei lavoratori locali, il tema centrale diventa il riconoscimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei loro rappresentanti al fine di contrastare l'unilateralità delle decisioni datoriali. Sono, quindi, rinviati a giudizio 22 membri delle varie

in favore delle classi diseredate, approfittano dell'ignoranza dei contadini per trarne vantaggio ai loro scopi sovversivi [...]. Queste hanno pure stabilite coi loro statuti le tariffe delle merci che devono essere pagate all'operaio, tariffe che, se potessero venire applicate, nelle condizioni in cui versa attualmente l'agricoltura, toglierebbero la massima parte del profitto dovuto al capitale per darlo al lavoro; ed è appunto sull'applicazione di tali tariffe che i mestatori riscaldano la fantasia dei contadini, preparando così il terreno ad un vasto sciopero con tutti i mezzi profittevoli ad una indefessa ed efficace propaganda. [...] È convenuto pertanto fra i contadini che non arrendendosi proprietari ed i fittavoli alle esagerate loro pretese lo sciopero generale debba scoppiare nella entrante primavera ed è prevedibile facilmente che ne saranno assai gravi le conseguenze se non vengono prese fin d'ora energiche misure. [...] non mi dissimula che assai difficilmente potrà ottenersi un utile risultato qualora non si adotti un energico straordinario provvedimento che valga a scompaginare le fila della pericolosa coalizione, e a disarmare l'audacia dei mestatori che traggono profitto dell'ignoranza dei contadini pei loro scopi sovversivi. E questo provvedimento, che ritengo assolutamente indispensabile, sarebbe quello dello scioglimento delle anzidette due Associazioni».

¹⁴⁰La vicenda de *La Boje!* «assume un significato storico-giuslavoristico» perché il «meccanismo giuridico che innesca la repressione è individuabile nel diritto di associazione, nella pressione collettiva, e quindi – a ben vedere – nel primo rudimentale contratto collettivo, in tutta la sua brutale sostanza economica»: così P. PASSANITI, *Il pendolo dello sciopero e la pentola dell'agitazione contadina*, in *Studi Senesi*, 2010, 320.

associazioni dei lavoratori per attentato finalizzato alla guerra civile (art. 157 del codice penale del 1859) e, al termine del processo¹⁴¹ svoltosi a

¹⁴¹M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale (1883-1912)*, ne *Il "Socialismo giuridico". Ipotesi e letture*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1975, I, 587 ricorda come l'opera più significativa dei «giuristi militanti», esponenti del variegato mondo del socialismo giuridico italiano, sia «quella che essi svolgono nei tribunali, in difesa di dirigenti del partito di lavoratori colpiti dalla repressione in conseguenza delle lotte politiche che li avevano visti come protagonisti. Si tratta, come ben si comprende, di un momento specifico ed a suo modo 'tecnico' della loro attività che ha però un riflesso enorme sul piano politico e che viene ad occupare una posizione preminente per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo per l'importanza che il movimento operaio e contadino italiano assegna nella fase della sua prima crescita [...] alle occasioni processuali, viste non solo come momenti utili per ottenere certi risultati, a coronamento delle lotte, ma anche come tribuna di particolare efficacia per propagandare i termini dello scontro in atto, le ragioni dei lavoratori e, spesso, la vittoria conseguita. In secondo luogo perché i grandi processi politici vengono giustamente sentiti come una sorta di 'rappresentazione' particolarmente fedele e quindi singolarmente efficace del più grande scontro fra lo Stato borghese (rappresentato nel 'dramma' processuale dalla *giustizia* borghese) ed i lavoratori in marcia; il primo con la ragione della forza ma anche con lo spettacolo della sua ottusità, della sua arroganza e della sua fondamentale fragilità, messa in chiaro risalto dalle frequenti assoluzioni; i secondi, forti della loro ragione e della prova che riescono a dare - col fatto stesso dell'ingiusta persecuzione - di avere con sé 'il diritto', impegnati a mostrare attraverso l'iniquità della repressione la giustizia delle lotte». E l'episodio processuale di maggior rilievo che l'a. sottolinea è proprio quello de *La Boje!*, con il coinvolgimento di Enrico Ferri, destinato a «rappresentare un incoraggiante precedente» (590). Sull'«efficacia propagandistica dei processi», descritti come «scuole di anarchia», secondo l'espressione usata da Crispi a commento della vicenda giudiziaria dei Fasci siciliani, che pure si conclude con pesanti condanne agli imputati, v. E. PAPADIA, *I processi come scuole*

Venezia, molto seguito dall'opinione pubblica¹⁴², essi sono tutti assolti con la motivazione che non costituisce delitto il «cooperare alla redenzione morale ed economica delle nostre plebi più misere»¹⁴³.

5. Il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso

In questo quadro complesso prende altresì piede il dibattito sulla costruzione di uno spazio giuridico in cui collocare le società di mutuo soccorso, marcando la distanza sia dalle abrogate corporazioni, sia dal

di anarchia. La propaganda sovversiva nelle aule dei tribunali (1876 -1894), in *Memoria e ricerca*, 2018, 277 ss. Per gli atti del processo di Venezia v. R. SALVADORI, *la boje!*, ed. Avanti, 1962, 41 ss., il quale ne riporta la trascrizione, ma anche la sintesi ragionata di P. PASSANITI, *Diritto, lavoro* cit., 354 ss.

¹⁴²Ricorda E. PAPADIA, *I processi* cit., 288, come il cronista del Messaggero sia Andrea Costa il quale «fa qualcosa di più che descrivere la scena: la crea. Trasforma cioè la cronaca giudiziaria in una rappresentazione scenica della lotta di classe. «Il processo dei ricchi contro i poveri» è il titolo del *reportage*, e la scena è questa: gli imputati sono «contadini lavoratori dei campi, giornalieri la maggior parte, dalle facce abbronzate e magre, dai muscoli forti, vestiti di fustagno, che sanno appena, e taluno non sa, leggere e scrivere»; di fronte al loro, c'è il banco dei giurati: «chi dottore, chi marchese, possidenti la maggior parte ben vestiti e fiorenti. Accusati e giurati: banco contro banco: classe contro classe: ricchi e poveri». Più in generale, sul ruolo della stampa rispetto al processo v. P. PASSANITI, *Diritto, lavoro*, cit., 359 ss.

¹⁴³R. RIGOLA, *Storia del movimento*, cit., 87.

fenomeno sindacale¹⁴⁴ che, come si è visto, sta muovendo i suoi primi passi.

Viene, così, costituita la Commissione consultiva sugli istituti di previdenza¹⁴⁵ (1869), che elabora due progetti che non giungeranno mai in parlamento, sia per la perdurante mancanza di elementi necessari alla loro compiuta realizzazione, fra cui la carenza di statistiche sulle malattie e sulla mortalità, sia per la ferma opposizione, manifestata, anche nei congressi, da alcune società operaie che temono l'ingerenza governativa nella loro vita interna¹⁴⁶. Durante il dibattito parlamentare detta Commissione adotta una sorta di prontuario di norme per accordare la personalità giuridica alle società di mutuo soccorso, di cui si segnalano due aspetti. Il primo attiene al contributo dei soci onorari, che, ritenuto qui del tutto simile all'elemosina, in quanto atto benefico, viene destinato esclusivamente al

¹⁴⁴ P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., 75 e 81. Sottolinea l'obiettivo perseguito dai riformatori di «distrarre il mutualismo dalle sue potenzialità sindacali» L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro* cit., 84.

¹⁴⁵ Sulla cui composizione v. P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., 75. Sulla Commissione e sui progetti di legge v. A. CHERUBINI, *Beneficenza e solidarietà. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900*, FrancoAngeli, 1991, 220 ss., ma soprattutto D. MARUCCO, *Lavoro e previdenza dall'unità al fascismo. Il Consiglio della previdenza dal 1869 al 1923*, F. Angeli, 1984.

¹⁴⁶ Ricorda E. BARTOCCI, *Le politiche sociali nell'Italia liberale*, Donzelli, 1999, 167 che «in uno stato nel quale alle classi subordinate non era ancora stata riconosciuta piena cittadinanza era del tutto comprensibile che non vi fosse consenso da parte delle società operaie intorno al progettato riconoscimento giuridico. Esse temevano, infatti, di essere espropriate dalle loro funzioni di organismi di rappresentanza e difesa di interessi operai che non avevano altra possibilità di tutela».

finanziamento dei fini secondari o accessori (art. 5)¹⁴⁷. Il secondo, invece, è quello della deroga all'espulsione del socio in caso di omessa contribuzione, nel caso in cui essa sia dovuta a scioperi o a crisi industriali (art. 10). Nel dibattito in seno alla Commissione, infatti, si riproduce il dibattito sullo sciopero, partendo dall'intenzione del ministro dell'Agricoltura Berti di cambiare la normativa nel senso di escludere la punibilità di ogni coalizione, quale che sia la pretesa che intende far valere, affermando al tempo stesso la libertà di ogni operaio di aggregarsi ad essa o di separarsene¹⁴⁸. Sgombrando il campo, tuttavia, dall'idea che fra gli scopi delle società di mutuo soccorso ci sia il sostegno allo sciopero, la maggioranza dei membri della Commissione precisa la volontà di considerarlo semplicemente come un evento generatore di bisogno al fine non già di erogare i relativi sussidi, bensì di giustificare l'esonero del lavoratore dal pagamento dei contributi.

Per quello che qui interessa, la l. n. 3818 del 1886 vanifica l'applicabilità del suddetto prontuario, di fatto non ripreso nell'articolato normativo, stabilendo la distinzione fra fini primari delle società di mutuo soccorso, necessari per ottenere il riconoscimento (art. 1), ovvero sussidi «nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia» e aiuto alle famiglie dei soci defunti, e fini secondari, meramente eventuali, di cui occorre però precisare la copertura economica, ovvero «cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del

¹⁴⁷ D. MARUCCO, *Mutualismo*, cit., 109.

¹⁴⁸ Il progetto Berti è riportato da A. CABRINI, *La legislazione*, cit., 39.

loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica», escludendo l'uso del danaro sociale per altri fini (art. 2)¹⁴⁹.

Il punto essenziale, però, è che il legislatore riserva l'accesso alla procedura del riconoscimento alle sole società *operaie*, e ciò anche se il mutuo soccorso, fino a questo momento, ha superato i particolarismi corporati, non legandosi necessariamente all'attività lavorativa dei soci¹⁵⁰. La nuova specificazione limitativa sembra legata, più che alla tradizione, alla paura, espressa durante i lavori parlamentari, che sotto la forma delle società di mutuo soccorso possano rivivere le corporazioni religiose¹⁵¹ e ricostituirsi, dunque, i patrimoni confiscati. E, difatti, in alcune decisioni la giurisprudenza esplicitamente afferma che questa legge vuole favorire genericamente «la classe lavoratrice»¹⁵² richiamando a sostegno della propria tesi sia i lavori parlamentari sia il tradizionale utilizzo, soprattutto

¹⁴⁹ Legge l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente contemplate come una netta caratterizzazione sociologico-classista delle esigenze che le società di mutuo soccorso si proponevano di soddisfare A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Il codice civile. Commentario*, Giuffrè, 1988, 196.

¹⁵⁰ «Si può dire che le società di mutuo soccorso sono specialmente adatte per le persone in condizione economica modesta, ma, non vi è ragione per dire che debbano limitarsi agli operai o ai contadini, o ai lavoratori salariati in genere»: così U. GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, Soc. ed. libreria, 1901, 76.

¹⁵¹ Né fa menzione U. GOBBI, *Le società* cit., 76, riferendosi all'emendamento dell'on. Marcora. Nello stesso senso A. BASSI, *Delle imprese*, cit., 11.

¹⁵² Corte Milano, 26 marzo 1890.

nelle società generali, dei termini “operaio” e “artigiano” quasi come sinonimi¹⁵³, riferendosi, di fatto, a chi lavora per vivere.

In seguito, però, anche per la diversa configurazione soggettiva delle società di resistenza, sono gli stessi giudici ad interrogarsi sull’esatto significato da attribuire all’attributo prescelto, operando distinzioni all’interno della generica classe prima evocata. Così, in una prima sentenza, si limita l’espressione *società operaie* alle «classi meno abbienti, che dal lavoro sostanzialmente ritraggono i loro mezzi di sostentamento», sicché essa «non potrebbe essere estesa ad una società i cui membri non si proponessero a loro precipuo ed essenziale scopo il lavoro, ed un lavoro essenzialmente manuale, quale viene caratterizzato dalla legge colle parole *opera* ed *operaio*»¹⁵⁴. In una seconda decisione più articolata, invece, i giudici affermano che «per determinare l’obbietto della legge del 1886 non occorre divagare nel più largo significato della voce operaio [...]. Or dovendosi discernere la classe contemplata da qualunque altra di quelle che costituiscono la comunanza civile, se ne vedrà chiaramente indicata la designazione, non meno dal linguaggio comune che dal giuridico in coloro che prestano opera manuale contro una mercede avventizia e giornaliera.

¹⁵³ Sottolinea come in questo periodo storico il termine artigiano sia sostanzialmente intercambiabile con quello di operaio L. TOMASSINI, *Il mutualismo in Italia*, in Giovanna PROCACCI, L. TOMASSINI, N. LABANCA, G. FALCO, F. BIENINTESI, A. POLSI, P. CORNER, L. PAGGI, *Assistenzialismo e politiche di controllo sociale nell’Italia liberale e fascista*, Unimore, 2001, 71.

¹⁵⁴ C. App. Casale, 30 dicembre 1889, in *Mon. Trib.*, 1890, 583.

[...] come del pari in tutte le leggi dello Stato la denominazione di operaio è usata sempre in senso costruttivo e tecnico, da rispondere al lavoro giornaliero e manuale, per distinguerlo da ogni altra classe in cui prevalga la direzione della mente all'opera della mano, non che l'emolumento proficuo alla nuda mercede. Sicché, forniti come sono i criterii differenziali non meno dalla qualità dell'opera, che dalla diversa natura di emolumenti onde la stessa è retribuita, torna inutile venir discutendo del grado dimesso e modesto dei bassi impiegati scolastici o della speculazione dei tabaccai, quando osta sempre la specialità della legge a poterne fare applicazione per analogia»¹⁵⁵. E parte della dottrina trarrà il convincimento che, sulla base di questi criteri, si possano comprendere nella categoria di operai «coloro che siano occupati non soltanto nel lavoro d'esecuzione in un'impresa industriale, ma anche nell'economia domestica o in un'azienda di qualunque genere, come contadini, domestici, portinai, camerieri, scrivani, ecc.»¹⁵⁶. Personalmente, però, sottolineerei che la legge parla di società “operaie”, e non “di operai”, ovvero composte esclusivamente da questi ultimi, come invece, per esempio, fa la l. 11 luglio 1889, n. 6216 sull'ammissione agli appalti delle cooperative di produzione e lavoro (art.

¹⁵⁵ Cass. Napoli, 10 dicembre 1891, in *Foro It.*, 1892, I, 367.

¹⁵⁶ U. GOBBI, *Le società*, cit., 80. Critico nei confronti della tesi “restrittiva” è E. VITA, *Mutuo soccorso*, cit., 1243 il quale ritiene di doversi escludere soltanto coloro i quali «abbiano una direttiva o una partecipazione economica all'intrapresa che diminuisca il bisogno della previdenza mutuale, provvedendo con propri fondi in caso di bisogno», oltre a tutte le altre classi sociali agiate e professionali, sebbene in precedenza affermi che le società di mutuo soccorso «sono costituite esclusivamente da operai» (1231).

4). Non mi sembra, dunque, che nella legge sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso vi sia un ritorno all'identità professionale incentrata sul mestiere, tipica delle corporazioni, come peraltro conferma anche la disposizione che limita le funzioni gestionali delle società di mutuo soccorso riconosciute ai soli soci *iscritti fra i soci effettivi* (art. 5), priva di significato qualora si escludesse, nei sodalizi in esame, la presenza, sebbene ridimensionata, dei soci onorari¹⁵⁷ non operai¹⁵⁸. E ciò a differenza, giova ricordarlo, di quanto accade nelle società di resistenza, che non solo escludono la presenza di soci onorari, ma si basano su un'articolata specializzazione del mestiere¹⁵⁹. La formulazione letterale dell'art. 5, inoltre, non esclude la presenza di persone facoltose che siano comunque iscritte fra i soci effettivi perché esercitano «una data arte per diletto o per passione e non per il bisogno di ricavare dalla loro opera manuale il vitto giornaliero»¹⁶⁰, né vieta, secondo parte della giurisprudenza, che i soci onorari o benemeriti possano «rendersi giovevoli col loro consiglio o anche con l'opera loro in assistenza dei soci amministratori»¹⁶¹.

¹⁵⁷ Nello stesso senso U. GOBBI, *Le società*, cit., 81.

¹⁵⁸ Cass. Torino 15 febbraio 1890, in *Legge*, 1890, I, 657.

¹⁵⁹ U. ROMAGNOLI, *Alle origini del diritto del lavoro: l'età pre-industriale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1985, I, 517; C. CARTIGLIA, *Alle origini della FIOM*, cit., 482.

¹⁶⁰ Cass. Torino 17 gennaio 1902, in *Legge*, 1902, I, 657.

¹⁶¹ C. App. Venezia 13 maggio 1896, in *Tem. Veneta*, 1896, 394.

La scelta di considerare solo le società operaie, fra le varie tipologie di società di mutuo soccorso esistenti, va dunque correttamente intesa, essendo quantomeno dubbio che essa costituisca un primo riconoscimento all'associazionismo operaio in generale. L'opzione del legislatore, infatti, si lega strettamente alla tassativa indicazione dei fini primari, esclusivamente e genuinamente previdenziali, che fuga proprio il timore, ripetutamente espresso durante i lavori parlamentari, che il concetto di mutuo soccorso possa davvero allargarsi fino a ricomprendere la resistenza. Le società che accedono al riconoscimento sono, dunque, sì operaie, ma operano sul piano previdenziale ed eventualmente assistenziale, senza possibilità di estendere, per via statutaria, né l'oggetto sociale né, tantomeno, l'ambito di applicazione della legge a quelle che abbiano soltanto lo scopo della resistenza. Non manca tuttavia chi¹⁶², ricordando che fra i fini secondari, che le società riconosciute possono perseguire, vi sono, come ho ricordato, gli «altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica» (2, co. 1), ritiene che «il cercare dei mezzi per accrescere il salario o impedirne la diminuzione appartiene indubbiamente alla previdenza economica [...], e quindi, come compreso in questa, appartiene agli scopi che possono proporsi le società di mutuo soccorso» ponendo come unico limite la liceità dei mezzi cui esse intendono avvalersi. Secondo questo autore, dunque, «ne viene che è lecito ad una società di mutuo soccorso, in base alla legge del 1886, di proporsi fra gli altri lo scopo di sussidiare i propri soci in caso di sciopero

¹⁶² U. GOBBI, *Le società*, cit., 68.

volontario. Tutt'al più si potrebbe richiedere la condizione che sia escluso il sussidio per il caso in cui i soci siano colpevoli di reato».

Al di là delle singole posizioni dottrinali, sul piano del diritto positivo la distinzione fra mutuo soccorso e resistenza mi sembra ormai segnata.

6. La legislazione sociale e il codice Zanardelli: lo sciopero “tollerato”

La legge sul riconoscimento delle società di mutuo soccorso si inserisce in un dibattito più complessivo su come lo Stato debba incidere sul diritto comune¹⁶³, che vede la contrapposizione fra i cd. socialisti della cattedra, che richiedono una revisione del codice civile e l'avvento di un “diritto sociale”, e le posizioni più moderate che, pur riconoscendo che dalla società promanano fatti e valori nuovi, li riconducono invece al quadro normativo esistente. Che esso debba intervenire è, tuttavia, un dato acquisito, come testimonia l'iniziativa del Ministro Berti, che nel 1883 presenta un pacchetto di disegni di legge¹⁶⁴ su sciopero, giustizia dei

¹⁶³ G. CAZZETTA, *Legge e Stato sociale. Dalla legislazione operaia ai dilemmi del welfare 'senza legge'*, in *Giuristi e Stato sociale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2017, I, 130 ss.

¹⁶⁴ P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., 77. «Ciascuno dei vari interventi del programma [...] avrebbe dovuto risolvere problemi, esigenze, difficoltà della classe operaia e contadina, prevedibilmente conseguenti alle trasformazioni in senso capitalistico e industriale del paese; erano stati concepiti come strumenti complementari fra loro, i cui

probiviri, lavoro dei fanciulli, infortuni sul lavoro e riconoscimento delle società di mutuo soccorso. La maggior parte di essi è il frutto del decennale lavoro della Commissione consultiva, con la cui costituzione «il lavoro emerge[va] come problema distinto, degno di considerazione specifica, da affrontare con apposito organismo»¹⁶⁵. Essa è «un atto positivo, che deriva[va] dal riconoscere allo stato una funzione attiva, un compito d'intervento» di cui, come è stato detto¹⁶⁶, è facile individuare i confini, che coincidono con la promozione delle «istituzioni di previdenza», ma non i contenuti, che spaziano, infatti, dalla tutela dell'associazionismo operaio a sfondo previdenziale alla vera e propria legislazione sociale, che quei confini supera facilmente. Lo Stato, peraltro, deve contenere il proprio raggio di azione, affinché la deroga necessaria non diventi

affetti si sarebbero reciprocamente influenzati, tanto che ognuno aveva senso compiuto nella prospettiva di una globale e contemporanea realizzazione dell'intero programma»: così L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 77.

¹⁶⁵ D. MARUCCO, *Luigi Luzzatti e gli esordi della legislazione sociale*, in P.L. BALLINI, P. PECORARI (raccolti da), *Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 7-9 novembre 1991)*, Ist. Veneto di Scienze Lettere Arti, 1994, 417.

¹⁶⁶ D. MARUCCO, *Lavoro e previdenza*, cit., 13. La stessa a. mette in evidenza come questa funzione attiva sia però definita in negativo, con l'espressione «rimuovere alcuni ostacoli», nella relazione istitutiva della Commissione e come sia Luigi Luzzatti, che l'ha fortemente influenzata, «a costruire il sillogismo: se gli ostacoli sono provocati dalla mancanza di una opportuna legislazione, «rimuovere gli ostacoli» significa emanare tale legislazione»: D. MARUCCO, *Luigi Luzzatti*, cit., 418.

scardinamento¹⁶⁷: occorre dunque selezionarne l'oggetto, in un momento in cui nel concetto di legislazione sociale taluno¹⁶⁸ fa rientrare gli argomenti più disparati, come la soppressione del gioco del lotto, e soprattutto i destinatari. Ma, giova ricordarlo, questi provvedimenti normativi non disciplinano in modo organico il rapporto fra capitale e lavoro e nemmeno ne risolvono il conflitto¹⁶⁹: essi sono semplicemente il risultato della «fiducia nelle virtù 'taumaturgiche' della legislazione quale mezzo principale di trasformazione sociale, ovvero quale strumento tatticamente rilevante per la classe dominante nell'affrontare dall'alto la cosiddetta

¹⁶⁷ «La legislazione speciale, considerata come un accidente, non intaccava certo la centralità del codice civile, al quale la borghesia fondiaria, artefice del Risorgimento politico, aveva consegnato “la fede laica e moderna nella libertà del singolo”. Affiorava, però, un insieme disordinato e sparso di provvedimenti occasionati da bisogni particolari, con il compito di seguire il mutamento, ma anche di controllarlo»: così R. VOZA, *Il lavoro da problema a fondamento della Repubblica*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, 2012, 728.

¹⁶⁸ G.B. PAPPALARDO, *Sullo stato della legislazione sociale in Italia*, Roma, 1885, 33 ss., richiamato da G. CAZZETTA, *Scienza giuridica*, cit., 83 e, ancora prima, ID., *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1988, 169.

¹⁶⁹ Pur essendo entrambi questi aspetti richiamati nella definizione di legislazione sociale che fornisce F. ARCÀ, *Legislazione sociale*, cit., 4-5. Secondo M. GRANDI, *Diritto del lavoro e società industriale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1977, I, 7 «presso di noi, la legislazione sociale, scarsa e frammentaria, fu più il prodotto occasionale di contingenti situazioni storiche, che le classi dominanti dovettero, in qualche modo, fronteggiare, che non il frutto di preordinate consapevoli strategie di intervento legislativo».

questione operaia»¹⁷⁰. Essi sono dunque ricondotti ad una normativa speciale, nota in questi anni come legislazione *di pace sociale*¹⁷¹, *operaia*¹⁷²o,

¹⁷⁰ L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale*, ne *Il "Socialismo giuridico". Ipotesi e letture*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1975, I, 104. Evidenzia al contrario come la legislazione sociale conseguiva alla pressione della classe operaia «anziché scendere dalla spontanea munificenza delle classi facoltose» A. LORIA, *Il movimento operaio. Origini, forme, sviluppo*, R. Sandron, 1903, 316.

¹⁷¹ Si tratta dell'espressione usata da P. Villari, richiamata da L. MARTONE, *Le prime leggi sociali*, cit., 108. Usa l'espressione simile di «leggi di conciliazione sociale» la Relazione Ministeriale al codice penale Zanardelli (1887) ritenendo tali «leggi che riconobbero la legittimità dello sciopero», temperando «i risentimenti e rancori» e rendendo «anzi più amichevoli le relazioni fra gli industriali e gli operai», mentre «le leggi proibitive e di compressione, mentre riuscirono impotenti ad impedire gli scioperi e le coalizioni, inasprirono le diffidenze e gli odii fra le varie classi sociali, resero più vivo l'antagonismo fra capitale e lavoro, produssero pericoli incessanti, terribili violenze, vaste e sanguinose rivolte, traendo le masse popolari a considerare il governo, anziché come tutore imparziale benefico, come ingiusto partigiano ad esse nemico»: l'estratto è riportato da I. MEL, *Il nuovo codice penale italiano con le disposizioni per la sua attuazione*, Tip. Camera dei Deputati, 1890, 286.

¹⁷² È l'espressione usata dallo stesso D. BERTI, *Le classi lavoratrici e il Parlamento*, Tip. Voghera, 1885, 18 (richiamato da G. CAZZETTA, *Scienza giuridica*, cit., 83 e, ancora prima ID., *Leggi sociali* cit., 169) il quale si riferisce a «provvedimenti legislativi speciali in favore della classe operaia». Di legislazione operaia parla A. CONTENUTO, *La legislazione* cit., 6 attribuendole il compito di «rendere le condizioni del lavoratore meno precarie e di elevare la sua personalità ad un livello corrispondente, anche nei rapporti economici, a quello ch'egli ha raggiunto, come cittadino, nella vita politica». Ricorda anche l'espressione *legislazione del lavoro*, perché riferita agli individui i cui redditi sono costituiti soltanto dal salario, e *industriale*, immediatamente accantonata, F. ARCÀ, *Legislazione sociale*

infine, con una denominazione convenzionale, *sociale*, perché, secondo taluni, genericamente finalizzata a disciplinare rapporti, tra classi o tra individui appartenenti a classi diverse, ovvero ad inventare soluzioni giuridiche di compromesso fra gli «egoismi irriducibili»¹⁷³ dei borghesi proprietari e quelli dei lavoratori proletari, ormai comprimari della vita sociale¹⁷⁴, per promuovere il benessere del popolo e realizzare, fra loro, l'equilibrio e la pace¹⁷⁵. Nel tempo il significato giuridico di questa

cit., 5, mentre al congresso nazionale di Imola del Partito socialista italiano (1902), la relazione di A. CABRINI, G. CANEPA, *Legislazione sociale. Le organizzazioni proletarie e il partito socialista*, Coop. Tip. Editrice, 1902, 4-5 distingue, all'interno della legislazione sociale, intesa come «complesso di provvedimenti che si invocano e gradualmente si attuano per mitigare le più stridenti ingiustizie che opprimono talune classi sociali», la legislazione del lavoro, ovvero «il nuovo corpo di diritto che si viene a stabilire nei rapporti tra il capitalista e il lavoratore».

¹⁷³ F. PARLATO ALESSI, *La genesi della legislazione sociale*, Sandron, 1909, 144.

¹⁷⁴ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 288.

¹⁷⁵ Ne fornisce una definizione finalizzata a ricomporre la conflittualità sociale A. ALBERTI JACONA, *Iniziativa privata e legislazione sociale*, Libr. Int. Pedone, 1890, 105 (richiamato, fra gli altri, da L. MARTONE, *Le prime leggi sociali*, cit., 103 e da M. MORELLO, *Le origini della tutela degli ascendenti viventi a carico del lavoratore infortunato nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (1904-1937)*, in *Teoria e storia del Diritto privato*, 2017, X, 9), secondo cui la denominazione legislazione sociale «fu attribuita a designare ogni provvedimento, che, inteso a proteggere la classe lavoratrice e a migliorarne le condizioni, mirasse a comporre il dissidio sociale». Riconduce la legislazione sociale, che «comprende lo studio delle disposizioni emananti, per il benessere delle classi meno favorite, dal potere di un'autorità costituita, siano esse di carattere coattivo o puramente facoltativo, che siano dirette a colmare i vuoti, a

espressione, e il suo rapporto con il diritto del lavoro, si è consolidato guardando alla sfera dell'ordinamento giuridico, di natura essenzialmente pubblicistica¹⁷⁶, che ha per oggetto immediato e specifico la tutela, intesa come protezione e assistenza, della classe lavoratrice, per finalità di carattere generale¹⁷⁷. Nonostante il fine protettivo la legislazione sociale

correggere le manchevolezze delle istituzioni sociali spontanee» all'interno del più ampio concetto di economia sociale, che «in senso largo studia i rapporti diretti alla correzione della distribuzione della ricchezza», ovvero «i contrastanti rapporti fra capitale e lavoro, mirando l'uno a sottarsi ad ogni ingerenza statale e l'altro invece esigendola sempre più ampia» A. PINO-BRANCA, *Cinquant'anni di economia sociale in Italia*, Laterza, 1922, 8-9.

¹⁷⁶ Distingue la regolamentazione giuridica del contratto di lavoro, che appartiene al diritto privato, dalla legislazione sociale, attratta dal diritto pubblico perché «non si tratta di contratti fra liberi *cittadini uguali*, ma di convenzioni nelle quali, al di sopra della formale libertà ed eguaglianza dei contraenti, è contemplata la loro specifica posizione concreta ed opposta di *imprenditore* e di *lavoratore*, nelle quali è eventualmente disciplinata la partecipazione delle organizzazioni di classe che sono estranee al diritto» F. ARCÀ, *Legislazione sociali*, cit., 7.

¹⁷⁷ L.R. LEVI SANDRI, *Istituzioni*, cit., 5 ss. Convenzionalmente si riconducono alla legislazione sociale la l. n. 3657 del 1886 sul lavoro dei fanciulli, la l. n. 3818 del 1886 sul riconoscimento delle società di mutuo soccorso, la l. n. 295 del 1893 sull'istituzione dei probiviri, la l. n. 80 del 1898 sugli infortuni sul lavoro e la l. n. 350 del 1898 istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

non è, però, una legislazione di classe¹⁷⁸, che concede benefici o vantaggi ad una categoria di cittadini a discapito di altre¹⁷⁹.

¹⁷⁸ V. A. AGNELLI, *Infortuni degli operai sul lavoro* (voce), Enc. Giur. Italiana, 1902, vol. VIII, I, 985, il quale sottolinea che è compito dello Stato sollevare i lavoratori dalla condizione di dipendenza nella quale si trovano di fronte agli imprenditori, mediante la legislazione operaia, ma che la protezione degli interessi di coloro che non possono difendersi da sé richiede che esso sia coadiuvato da tutte le classi. Ancora, secondo V. BAVARO, *Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti sociali del lavoro*, in *Lav. Dir.*, 2018, 245 «il connotato “sociale” del diritto non ha alcuna natura “di classe” perché non implica alcuna funzione emancipatrice della classe operaia, ma solo sedazione dell’insofferenza sociale; una pacificazione sociale, perciò una legislazione conservatrice».

¹⁷⁹ Con riferimento alle assicurazioni sociali osserva A. DE VALLES, *Le assicurazioni sociali*, in V.E. ORLANDO (a cura di), *Primo trattato*, cit., 1930, vol. VI, parte I, 328 che «finalità di un’azione pubblica non può essere una classe sociale, considerata come tale; ma soltanto la popolazione, che in una sua parte viene a trovarsi nella occasione di richiedere allo Stato delle provvidenze sociali, che ridondano a vantaggio della collettività. Stabilito il principio essere interesse collettivo evitare l’indigenza è logico che la cura dello Stato si rivolga a quelle categorie di abitanti che per la loro posizione sociale, e per il genere del loro lavoro, si presumono essere maggiormente esposti al pericolo di cadere, in date evenienze, nell’indigenza: che tale sia la classe operaia è un fatto, che non può essere messo in dubbio» e ciò accade perché l’operaio è privo di capitali con cui poter provvedere alle proprie necessità, quando sia impossibilitato a lavorare, sebbene secondo l’a., anche in presenza di risorse economiche derivanti da eventuali risparmi su un salario superiore al «minimo necessario», l’operaio non ne sappia approfittare per «mancanza [...] di un’educazione economica, che esso potrà acquistare soltanto elevando il livello della sua coltura».

E di questa legislazione pare far parte¹⁸⁰ - in realtà, secondo me, solo dal punto di vista cronologico - anche il codice penale Zanardelli, che nel 1889, realizza l'invocato cambio di marcia¹⁸¹ in materia di coalizione e sciopero, introducendo i delitti contro la libertà del lavoro¹⁸² (capo VI,

¹⁸⁰A. ANDREOTTI, *Sciopero*, cit., 824 il quale qualifica il codice Zanardelli come «capitolo di quella legislazione sociale, che mosso dagli impulsi dell'odierna coscienza giuridica, attua le giuste e legittime riabilitazioni del lavoro e dei diritti della classe operaia».

¹⁸¹ Evidenza come «rispetto alla logica e al tempo del codice sardo, vi è ora l'accettazione, magari *obtortocollo*, dello sciopero come arma sociale, con l'implicita ammissione del conflitto di classe quale fisiologica condizione dell'economia di mercato» G. DE SIMONE, *Il liberalismo illuminato di Zanardelli: legislazione sociale e libertà sindacale*, in *Law. Dir.*, 2021, 631. Per un'attenta ricostruzione della genesi del codice penale del 1859 e del codice Zanardelli v. F. ARCÀ, *Legislazione sociale*, cit., 284 ss.

¹⁸² «Invano all'antico delitto politico si vuol far assumere veste moderna; non è frode contro il commercio, perché il fenomeno dello sciopero è divenuto così complesso ed esteso, da ridurre la frode, se pur vi sia ad un episodio minimo di fronte alle colossali sospensioni del lavoro; e le manovre fraudolente della legge francese, altrove riprodotte, se applicate ai padroni sfuggono alle indagini del magistrato; se agli operai, rappresentano, nella loro indeterminatezza, un facile mezzo di vietare quello che in apparenza è stato concesso. Meno ancora gli scioperi sono da considerarsi reati contro la pubblica economia. Al contrario, la scienza economica ha condannato ogni intervento dello Stato nelle controversie fra capitale e lavoro. Esso non può giudicare sulla legittimità o meno delle coalizioni, per permettere le une, secondo la formula della «ragionevole causa», o condannare le altre, perché ingiuste od abusive. Se lo fa, entra arbitro fra padroni ed operai, e il suo verdetto semina, o determina nuove reazioni. E quando pure volesse sostenerlo colla forza, turba violentemente le leggi economiche rendendosi esso stesso reo di quel delitto che vorrebbe in altri punito. Allora, si dice si condannino le violenze o

titolo II, libro II). È, così, punibile sia «chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio» (art. 165) sia «chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti» (art. 166). Innanzitutto, scompare ogni riferimento alla ragionevole causa e si richiamano, invece, la «violenza o minaccia»¹⁸³, rivolte contro cose o

le minacce: il delitto consisterà, come per il Codice italiano, nell'attentato alla libertà del lavoro [...] ma quante altre libertà, ugualmente proclamate, non sono in alcuna guisa protette dal Codice penale? [...] Basta osservare che la libertà del lavoro non ha per contrapposto il diritto al lavoro stesso: il che sembra un assurdo ma anche le leggi sono assurde talvolta»: questa la lettura di R. LASCHI, *Il «reato» di sciopero*, cit., 228-229, il quale denuncia, secondo M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., 637-638, «l'uso di classe dello strumento penalistico». Quest'ultimo a. sottolinea anche come «una riforma della legislazione penale [...] che abolisca il privilegio dei ceti dominanti senza stabilirne uno nuovo per le classi emergenti» costituisca una «richiesta dall'apparenza equa, ispirata ad un plausibile principio di eguaglianza, ma la cui obbiettiva carica di 'eversione' non sfugge all'osservatore attento. Non fosse altro che per la 'pretesa' di voler recuperare sul piano di una parità legislativa un handicap altrettanto obiettivo sul piano della forza contrattuale reale delle due parti in causa».

¹⁸³ È violenza, fisica o psichica, qualsiasi «coartazione dell'altrui volontà e quindi della sua stessa libertà» che sia però «illegittima, ingiusta», mentre è minaccia «qualunque atto col quale si afferma di voler procurare un danno grave ed ingiusto ad una determinata persona. Può essere verbale, quando viene estrinsecata colle sole parole, reale quando l'atto materiale rivela l'intento stile di recare un ingiusto male ed il mezzo adoperato abbia potenzialità di incutere timore... [...]. Minaccia e violenza nello spirito della legge devono

persone¹⁸⁴, affermate nonostante la generale punibilità di «chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa» prevista dall'art. 154¹⁸⁵. Per giustificare l'apparente ripetizione dell'art.166, e soprattutto l'aggravio di pena ivi contenuto, la Relazione di accompagnamento (1887) si affretta a spiegare che l'art. 154 «*concerne una specifica violazione del diritto* ed è impossibile che esso si adatti alle violenze di ogni natura le quali, secondo la loro obiettività speciale, sono prevedute in questa o in quella parte del Codice. Sotto un altro aspetto poi, una distinzione ci deve essere, poiché non si può ragionevolmente *non ravvisare una speciale importanza sulla coazione esercitata dai singoli sulle moltitudini e dalle moltitudini sui singoli*»¹⁸⁶, secondo una ricostruzione che viene contestata

essere di tal natura da fare impressione ad una persona sensata, quindi la violenza deve essere effettiva e la minaccia deve essere seria»: così A. ANDREOTTI, *Sciopero*, cit., 834.

¹⁸⁴ «Nell'attuale legislazione penale [...] nessun dubbio che qualunque mezzo violento sia diretto contro le persone dei padroni o dei compagni operai o sulle cose inservienti al lavoro per farlo cessare od anche sospendere dia vita al reato previsto e represso dall'articolo 166 codice penale, dacché [...] qui la violenza ha una obbiettività speciale: quella di imporre la propria volontà con offesa dell'altrui diritto»: Cass. 9 giugno 1891.

¹⁸⁵ «In ogni caso, anche non volendo indagare se proprio nella violenza e nella minaccia sia facile al giudice distinguere le infinite gradazioni, che vanno dalle intimidazioni alla vera, materiale coazione, che dovrebbe essere l'oggetto del delitto secondo i più riputati commentatori, violenza e minaccia non sono il reato di sciopero, ma reati comuni, che hanno speciali sanzioni nel Codice penale»: è l'osservazione di R. LASCHI, *Il «reato» di sciopero*, in *Arch. Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale*, 1902, XXIII, 229.

¹⁸⁶ La trascrizione della Relazione è in F. ARCÀ, *Legislazione sociale*, cit., 291, il quale osserva sul punto che «non riesce facile immaginare quale coazione possa fare il singolo sulla

in Parlamento e criticata in dottrina¹⁸⁷. Ancora una volta è l'interpretazione della giurisprudenza a disegnare l'area di influenza delle disposizioni

moltitudine, che non sia la potenza del ragionare e convincere, la valentia nel persuadere; né ciò può dirsi violenza o minaccia. Nel caso inverso, seguendo il ragionamento del relatore, bisogna concludere che si ravvisa il reato di offesa alla libertà del lavoro, nel solo fatto della moltitudine riunita, da quale senza menomamente usare della violenza, impedisce con la presenza del numero, ai timidi di andare a lavorare. Ed a questo modo si verrebbe a negare in pratica la proclamata libertà di sciopero, se, quando questo fosse attuato, fosse considerato una forma di violenza la riunione in pubblico, la coalizione di più persone. In sostanza, quindi, poiché la libertà di coalizione e di sciopero è un diritto ormai riconosciuto, i reati che si riscontrassero nell'esercizio di essi non debbono ritenersi più gravi di quello che lo sarebbero se commessi in condizioni comuni» (292).

¹⁸⁷ F. ARCA, *Legislazione sociale*, cit., 291 osserva, più in generale, che «si è voluto [...] creare una speciale categoria dei reati contro la libertà del lavoro, sottraendoli alla norma comune del Codice (art. 154). Ma è facile osservare che lesione della libertà del lavoro non è *obbiettivamente* una violazione maggiormente specifica del diritto di libertà, di quello che non lo siano tutte le altre violazioni immaginabili della libertà individuale stessa. Potrebbe invocarsi per la distinzione la specificità del fine [...]. Ma perché la considerazione del fine possa valere a creare una classe distinta di reati, occorre certamente che quel determinato fine, a cui è indirizzata l'azione, imprima ad essa un carattere affatto speciale e la differenzi nettamente dalla classe generale di delitti cui potrebbe appartenere [...]. Or le violenze e le minacce non cessano, per il fine che abbiano, di ledere l'altrui libertà del lavoro, di essere minacce o violenze dirette a costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa; non perdono cioè la loro natura di violenza privata. Il fine specifico di ledere la libertà del lavoro potrebbe, invece, al più considerarsi come una circostanza diminuyente della responsabilità del reato di violenza privata, se si deve ammettere, come a noi pare indiscutibile, che nelle minacce o le violenze, commesse in occasione di conflitti di lavoro, l'azione non è già diretta in

richiamate allorché, in occasione dello sciopero generale del 1904, utilizzerà le due diverse disposizioni per fondare la distinzione fra sciopero economico, punito ai sensi degli artt. 165 e 166, e sciopero politico, punito invece ai sensi dell'art. 154, perché ricondotto alla più grave fattispecie della violenza privata¹⁸⁸.

Un'altra differenza rispetto al passato è ravvisabile nell'obiettivo dello sciopero, che nella nuova disposizione può riguardare esclusivamente il salario - nella duplice logica del miglioramento della propria condizione, per quanto riguarda i lavoratori, e dell'incremento del proprio profitto, per quanto concerne i datori di lavoro - o l'imposizione di «patti diversi da quelli precedentemente consentiti». La norma sembra riferirsi alla modifica, per mezzo dell'azione collettiva¹⁸⁹, delle obbligazioni contrattuali assunte, le quali, pena l'inutilità pratica della previsione, devono

odio di una determinata persona al solo scopo di nuocere alla stessa, ma allo scopo di giovare a chi profferisce le minacce ed attua le violenze, e sopra tutto allo scopo di raggiungere il fine della solidarietà di classe dei lavoratori o quello di costituire, per quanto è possibile, e per fronteggiare la resistenza degli imprenditori, il monopolio dell'offerta di lavoro». Secondo G. CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 712 «il delitto in esame non è che una forma dei delitti di violenza privata e di minaccia, specializzata per l'indole particolare del fine» pur escludendo che la violenza possa ravvisarsi «nella pressione naturalmente inerente alla coalizione o allo sciopero; né in quella semplice violenza morale che potrebbe esercitarsi, ad esempio, da una società di resistenza. [...] E neppure gli assembramenti di operai potrebbero per sé stessi equivalere senz'altro alla violenza o alla minaccia».

¹⁸⁸ D. GAROFALO, P. GENOVIVA, *Lo sciopero*, Utet, 1984, 6.

¹⁸⁹ Così anche L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 309.

evidentemente riguardare una materia diversa da quella salariale, comunque riconducibile, al pari di quella, ad imposizioni unilaterali del datore di lavoro.

Ma, soprattutto, nella norma del 1889, come dimostra l'utilizzo del pronome singolare *chiunque* (che, in quanto indefinito, potrebbe riferirsi anche a soggetti esterni alla relazione contrattuale), scompare formalmente ogni distinzione fra serrata e sciopero, nonché, al suo interno, fra quello industriale e quello agricolo, e si oblitera il riferimento al *concerto*, ovvero alla dimensione collettiva del fenomeno¹⁹⁰: la punibilità riguarda ora le modalità con cui si perseguono gli obiettivi dell'astensione dal lavoro¹⁹¹, e non più la coalizione che, dunque, non è più, di per sé, elemento costitutivo della fattispecie penale¹⁹². La conferma a tale lettura è data dal successivo art. 167, che prevede pene più severe «quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti», evidenziando il fatto che tali ruoli costituiscono semplicemente una circostanza

¹⁹⁰ S. NAIMOLI, *Individuale e collettivo in materia di sciopero alle origini del diritto del lavoro*, in A. LOFFREDO (a cura di), *La titolarità del diritto di sciopero*, Cacucci, 2008, 114.

¹⁹¹ Nello stesso senso L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 122-123.

¹⁹² «L'ordine pubblico, quindi, reprime solo l'uso della violenza, non la dinamica dei rapporti collettivi di lavoro» secondo V. BAVARO, *Lo sciopero e il diritto fra innovazione, tradizione e ragione pratica*, in *Law. Dir.*, 2015, 286. V. anche S. LAFORGIA, *Il reato di sciopero nel codice Zanardelli, visto da Sud*, in F. MASTROBERTI E S. VINCI (a cura di), *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Ed. Scientifica, 2015, 169.

aggravante per chi li ricopre¹⁹³, «ma non [...] estremo costitutivo del reato di sciopero» poiché esistono anche scioperi, «nati per così dire da un accordo spontaneo di tutti gli operai di un dato opificio, senza bisogno che uno di essi si mettesse a capo, li coordinasse, li dirigesse, li guidasse nella loro coalizione contro il proprio padrone»¹⁹⁴, nei quali si puniscono solo le violente o minacciose manifestazioni individuali di volontà dei lavoratori (o dei datori), considerati correi.

¹⁹³V. Cass. 9 novembre 1900, in *Riv. Pen.*, 1907, LIII, 83 secondo cui, nel reato di sciopero delineato dal codice Zanardelli, «non occorre l'estremo del concerto, potendo essere commesso anche da uno solo, come apparisce dalla parola chiunque adoperata nell'articolo: basti che si usi violenza o minaccia allo scopo indicato nell'articolo stesso. Il concorso di più persone potrà costituire un grado maggiore di imputabilità politica del reato; ma il nostro legislatore non à creduto di considerarlo né come elemento costitutivo, né come aggravante del reato, limitandosi solo nell'art. 167 ad aumentare la pena per i capi e i promotori dei reati previsti nei due precedenti articoli»

¹⁹⁴ A. ANDREOTTI, *Sciopero* cit., 836.

Ammettendo la non punibilità dello sciopero pacifico¹⁹⁵, che dunque è di per sé lecito¹⁹⁶, implicitamente il legislatore riconosce la libertà di coalizione¹⁹⁷, senza più le ambigue distinzioni del passato. Si tratta, però,

¹⁹⁵ Osserva P. PASSANITI, *Diritto, lavoro*, cit., 368-369 che «lo sciopero ottocentesco è un'arma selvaggia che cerca di bloccare traumaticamente l'ingranaggio di una macchina industriale non meno selvaggia nel suo funzionamento sociale. Lo sciopero pacifico diventa così una sorta di ossimoro socio-giuridico. [...] Se al rito primordiale dello sciopero togliamo persino la minaccia, è facile pervenire alla conclusione che lo sciopero pacifico - politicamente corretto, diremmo oggi - è una costruzione chimerica, un filtro inefficace che omogeneizza la conflittualità operaia, senza distinguerla sul piano giuridico» (370-371).

¹⁹⁶ «Con altra essenziale differenza dal Codice del 1859, il progetto riconosce la libertà di coalizione e di sciopero. Esso non colpisce il concerto per sé medesimo, ma presuppone come legittima ogni coalizione di operai o di industriali e si astiene dall'esaminare la causa che l'ha determinata. Esorbita infatti dalle competenze della legge l'indagine sui motivi che possono avere indotto ad un concerto, stabilito nell'intento di produrre un aumento o una diminuzione di salarii [...]. Non può vietare agli operai l'astensione, meditata e concertata, dal lavoro, per provvedere ad un bisogno economico e non può impedire ad un industriale di chiudere quando gli piaccia un opificio. Il lavoro è una merce della quale, come di ogni altra, è lecito disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere interessi altrui. [...] L'intento della legge penale deve essere, da un lato, di permettere che gli operai e gli industriali provvedano nel modo che reputano più utile ai propri interessi, anche associando a tale scopo i loro propositi; dall'altro canto d'impedire che sia ad alcuno menomata la libertà di non aderire a siffatti concerti»: l'estratto della Relazione è in G. CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 698-699.

¹⁹⁷ E. GHERA, *Il conflitto e lo sciopero nella giurisprudenza probivirale*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1994, 1114. Secondo G. MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1904, I, 468 «da un lato secondo il nostro diritto le associazioni sono

di una libertà illusoria¹⁹⁸, come dimostrano, per un verso, i fatti che si verificano nell'ultimo decennio del XIX secolo, fra cui la feroce

lecite in quanto esistono, salvo ad agire contro di esse in via repressiva con lo scioglimento quando violino i principi sul diritto di associazione dello Stato; [...] dall'altro anche i gruppi esercitanti un'azione psicologica, i quali non sono vere e proprie associazioni, trovano legittimata la loro esistenza nel riconoscimento implicito del diritto di coalizione contenuto negli art. 165 e 166 cod. penale». Nello stesso senso anche A. ANDREOTTI, *Sciopero* cit., 824, il quale afferma che «la legislazione nostra [...] accoglie la teoria liberale informata ai più sani principi scientifici dell'economia sociale, della legittimità della coalizione sia fra operai, sia fra padroni ed imprenditori e sancisce la libertà dello sciopero, come azione collettiva legittima per tutelare i propri interessi e migliorare la propria condizione economica».

¹⁹⁸ Mi pare la posizione di R. LASCHI, *Il reato di sciopero*, cit., 420-421 il quale, dopo essersi soffermato sulla circostanza che «lo sciopero, come reato a sé, non ha oggidi ragione di essere: perché non lo reclama la difesa sociale senza tramutarsi in difesa di classe; non l'interesse degli operai, che, a parte i vantaggi effettivamente conseguiti dagli scioperi, tendono ormai, grazie all'unionismo, di servirsene solo quando il successo ne sia probabile», sottolinea proprio come «il reato di sciopero, cacciato dalla porta, si può dire [...] rientrato dalla finestra. E in modo più pericoloso ancora di prima, perché, infine, la ricerca sulla legittimità della causa dello sciopero, se includeva un'indagine esorbitante dalla competenza dei magistrati, aveva un intento preventivo e si risolveva talvolta in un riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Mentre nel giudizio sulle violenze sulle minacce commiste ad uno sciopero non è possibile svincolare dalla mente del giudice il preconetto che viene dalla ribellione al principio di autorità, la quale, volere o no, getta sempre la sua grande ombra su questo genere di reati. I padroni possono chiudere i loro stabilimenti: difficilmente il codice li coglierà in fallo; ma gli assembramenti intorno alle officine cominciano già ad essere sospetti e dai discorsi accalorati è facile passare a qualche parola più alta, rivolta contro chi tradisce la causa comune: magari a qualche

repressione attuata dal governo Crispi, nonché, per altro verso, l'introduzione stessa, nello stesso codice Zanardelli, fra i delitti contro l'ordine pubblico, della fattispecie dell'incitamento «all'odio fra varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità» (artt. 247)¹⁹⁹, che si

spinta, che negli affollamenti ordinari sarebbe lungi dal costituire un delitto, ma lo diviene, e alquanto grave per le conseguenze penali, allorché riveste il carattere di attentato alla libertà del lavoro». Molto critica rispetto alla lettura che ha di fatto sottovalutato, nel tempo, la portata del codice Zanardelli è, come è noto, L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 143 ss.

¹⁹⁹ Avverte della pericolosità della norma, che di fatto «rende irrisoria la proclamata libertà di sciopero», sostenendo che «se fra gli scioperanti sorga alcuno a parlare additando nella costituzione sociale le cause della miseria dei lavoratori e inculcando la necessità che questi abbiano riunirsi in lotta contro lo sfruttamento capitalista, tutti i buoni procuratori regi e tutti i buoni giudici troveranno che si *incita all'odio le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità*, e interverranno con la forza; mettendo la cuffia agli imprudenti parlatori, e regolando essi coi carabinieri libero esercizio del diritto di sciopero», L. BISSOLATI, *La ipocrisia del nuovo Codice penale*, in *Critica Sociale*, 1891, 1, 11. Sul punto v. anche il giudizio molto critico di E. FERRI, *Difese penali. Studi di giurisprudenza penale. Arringhe civili*, Utet, 1925 (3 ed.), vol. I (*Difese penali*), 155-156 il quale, in nota alla trasposizione della sua arringa difensiva al processo veneziano dei moti de *La Boje!*, scrive «nel 1886, non ancora si aveva il liberalesco Codice, che ci delizia, e nel quale il «ministro liberale» Giuseppe Zanardelli introdusse [...] il nuovo reato di «eccitamento all'odio fra le classi sociali» con quell'art. 247, che tanti servigi ha fatto e fa rendere ai capitalisti e proprietari contro ogni organizzazione e manifestazione di pensiero socialista fra i lavoratori italiani. È evidente, invece, che il vecchio Codice penale del 1859 era più liberale del nuovo, in quanto puniva tali organizzazioni solo quando costituissero il delitto

perfeziona anche soltanto prendendo parte ad un'associazione diretta a mettere in atto tale delitto (art. 251), così generalizzando la previsione della «provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali», sancita fino a quel momento dall'art. 24 dell'Editto sulla stampa del 1848, ora applicabile a tutto il territorio italiano.

La giurisprudenza dell'epoca tende a ravvisare gli estremi della fattispecie ora richiamata nella stampa che menziona la lotta di classe, poiché non fa altro che «creare e fomentare l'antagonismo fra la classe borghese ed il proletariato» e dunque incitare all'odio²⁰⁰ o che «pone in rilievo le privazioni e le sofferenze del proletariato da una parte e gli agi e il lusso dei ricchi dall'altra, con una invettiva contro la borghesia ricca»²⁰¹, ma anche nel semplice canto dell'*Inno dei lavoratori* di F. Turati (1886) che «costituisce, in tutte le sue strofe, eccitamento all'odio fra le classi sociali»²⁰². In seguito la giurisprudenza affermerà, però, che per integrare la fattispecie di cui all'art. 247 c.p. occorre accertare la coscienza e l'intenzione di raggiungere tale effetto delittuoso in chi quell'inno abbia cantato,

di «eccitamento alla guerra civile», estrinsecato con qualche atto effettivo e non colle associazioni elettorali o di mestiere, oppure cogli articoli di giornale».

²⁰⁰ Trib. Volterra 22 novembre 1894.

²⁰¹ Cass. 6 dicembre 1893, in *Riv. Pen.*, 1893, XXXIX, 276.

²⁰² Cass. 6 giugno 1894 e Cass. 25 giugno 1894, in *Riv. Pen.*, 1894, XL, rispettivamente 261 e 21): le sentenze citate sono riportate, fra gli altri, in E. CAMOUS, G. LUSCHI, *Il nuovo codice penale italiano illustrato colla bibliografia e colla giurisprudenza*, Tip. Coop. Editrice, 1895, 390 ss. In senso conforme anche Cass. 17 dicembre 1894, in *Riv. Pen.*, 1895, XLI, 203 e 21 febbraio 1896, in *Riv. Pen.*, 1898, XLIV, 527.

nonostante abbia costantemente affermato che «l'inno dei lavoratori dell'avv. Turati, proclamando che i signori hanno rubato e rubano il pane dei poveri, che ne sfruttano il lavoro e debbono perciò essere chiamati come oppressori e con altre simili invettive contro la classe borghese, suscita nelle plebe il sentimento dell'odio fra le varie classi sociali»²⁰³.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 251, sono considerate punibili le associazioni di anarchici per «avere sempre mirato a trar profitto di ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio»²⁰⁴, per incitare, con manifesti, discorsi, riunioni, ecc., alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali»²⁰⁵, ma anche le associazioni ed i circoli socialisti che figurano quali sezioni del Partito socialista dei lavoratori, alla luce delle trascrizioni del congresso di Reggio Emilia (1893), e del relativo programma, in cui «si rileva un vero eccitamento all'odio fra le varie classi sociali».

²⁰³ Così, per tutte, Cass. 28 settembre 1898, in *Giur. It.*, 1898, II, 342.

²⁰⁴ Sottolinea che la «repressione delle manifestazioni indette per il 1° maggio non sono che un sintomo di una generale situazione di disfavore nei confronti delle agitazioni operaie, considerate ancora come un semplice problema di ordine pubblico» G. NEPPI MODONA, *Sciopero* cit., vol. I, 74.

²⁰⁵ Trib. Roma 24 marzo 1892, in *Mon. Trib.*, 1892, 458.

Lo sciopero tollerato²⁰⁶, dunque, deve essere non tanto pacifico, quanto, come è stato efficacemente detto²⁰⁷, «mansueto anche a livello verbale». La nuova previsione suscita le proteste, veementi quanto inutili, dei deputati di area socialista giustamente preoccupati dal fatto che «tutti coloro che sono processati come appartenenti al partito operaio, sono o possono essere condannati per eccitamento all'odio fra le classi»²⁰⁸: non si tratta di

²⁰⁶ È nota la posizione di G. PERA, *Diritto del lavoro*, Cedam, 1991 (4 ed.), 22, il quale preferisce parlare di regime di *tolleranza legale*, ovvero di «mera irrilevanza penale dei fatti di azione diretta in sé, restando aperto il problema della qualificazione dello sciopero sul piano del contratto di lavoro e rispetto alle obbligazioni che ne derivano» e non già, in contrapposizione alla «fortunata schematizzazione di Calamandrei, di regime di *libertà di sciopero*». Secondo P. CALAMANDREI, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, I, 223-224, infatti, con lo «sciopero-libertà», cioè socialmente indifferente, e perciò permesso, «lo Stato si disinteressa dello sciopero, finché esso non dia luogo a violenze o a turbamenti dell'ordine pubblico in cui si ravvisino gli estremi di altri delitti: finché lo sciopero si mantiene nei limiti della pacifica astensione dal lavoro, esso è un episodio di quella lotta tra categorie economiche, alla qual, lo Stato vuol assistere come semplice spettatore: e solo in via eccezionale vi può intervenire come garante di libertà. [...] La libertà di scioperare non è che una delle espressioni della libertà del singolo di fare tutto quello che non è vietato dalle leggi».

²⁰⁷ P. PASSANITI, *Tra repressione e tolleranza*, cit., 179.

²⁰⁸ È la trascrizione dell'intervento dell'on.le Costa del 10 dicembre 1888, riportata da I. MEL, *Il nuovo codice penale italiano*, cit., 417. Nello stesso senso le osservazioni di R. RIGOLA, *Manualetto*, cit., 77 il quale, sulla base del combinato disposto dell'art. 247, dell'editto sulla stampa, della «legge di pubblica sicurezza che regola il diritto di riunione» e degli articoli «che puniscono l'associazione a delinquere», conclude: «È chiaro per tutti che non si può intraprendere una campagna per il miglioramento delle condizioni di lavoro se gli operai

un timore infondato, come dimostrano le (eccessivamente) numerose sentenze sull'applicabilità alle organizzazioni socialiste non solo degli artt. 247 e 251 c.p., ma anche dell'art. 5 della l. n. 316 del 1894, secondo cui «sono vietate le associazioni e le riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali», frutto del preciso obiettivo governativo di giungere a qualificare come sediziosa l'attività di quelle organizzazioni²⁰⁹. E non appare casuale che la maggior parte delle vicende processuali in tema di sciopero riguardi la violazione di queste norme, piuttosto che degli artt. 165 e 166, a dimostrazione di una costruzione normativa che tende ad inserirlo all'interno dei reati per

non sono liberi di associarsi, di tenere riunioni pubbliche, di parlare e di scrivere e contro i capitalisti e per incitare i loro compagni alla lotta ed alla resistenza. facciamo che il potere esecutivo dello Stato - polizia e magistratura - sciolga e perseguiti le Camere del Lavoro dichiarandole istituzioni sovversive, proibisca alle pubbliche riunioni col pretesto dell'ordine pubblico sequestri giornali e faccia condannare chi ha detto o scritto che il padrone è uno sfruttatore allegando che chi tiene un tale linguaggio eccita all'odio di classe, e si vedrà cosa resta della libertà di sciopero».

²⁰⁹ Si veda sul punto l'accurato lavoro ricostruttivo degli indirizzi giurisprudenziali condotto da G. BRUNELLI, *Alle origini dei limiti alla libertà di associazione politica (Giurisprudenza e prassi di fine Ottocento)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1989, 481 ss., la quale conclude che «in realtà, legislazione eccezionale e persecuzione penale del socialismo rappresentano una diretta conseguenza, da un lato, del timore - assai radicato nelle classi dirigenti - di un'estensione al continente dell'esperienza insurrezionale dei Fasci siciliani, e dall'altro del processo di consolidamento organizzativo intrapreso dal partito socialista, in particolare con il Congresso nazionale di Reggio Emilia del 1893» (484).

propaganda politica²¹⁰. Il che, evidentemente, avrebbe potuto comprimere il reale esercizio della libertà di associarsi e di scioperare²¹¹, sebbene nei fatti sia avvenuto esattamente il contrario: se nel periodo fra il 1881 e il 1889 gli scioperi, nell'industria e nell'agricoltura, passano da 45 a 130, con un numero di aderenti che va da 8.372 a 24.409, in quello fra il 1890 e il 1900 gli scioperi passano da 147 a 410, con un numero di scioperanti che, da 40.352, al passaggio di secolo sono 93.375 (con una punta, nel 1897, di 100.705)²¹². Non è, dunque, tanto l'atteggiamento dello Stato ad incidere sui comportamenti del movimento operaio, quanto, innanzitutto, i cambiamenti della classe operaia stessa, con il superamento della difesa dei privilegi legati al mestiere a favore di una generale consapevolezza, nei salariati, insieme alla «irreversibilità della loro condizione», della inadeguatezza dei mezzi di cui dispongono per migliorarla²¹³.

7. Lo sciopero nella giurisprudenza probivirale

In questo gioco di luci ed ombre sulla duplice dimensione dello sciopero fra comportamento individuale e significato collettivo dello stesso, fra

²¹⁰ Così anche S. LAFORGIA, *Il reato di sciopero*, cit., 170.

²¹¹ «Lo sciopero, se con l'avvento del codice penale del 1889 non è più un delitto, [...] può ugualmente occasionare processi con imputati in catene»: così U. ROMAGNOLI, *Il lavoro*, cit., 76.

²¹² I dati sono presi da A. LAY, D. MARUCCO, M.L. PESANTE, *Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923*, in *Quaderni storici*, 1973, 22(1), tab. 1, 145.

²¹³ U. ROMAGNOLI, *Il lavoro*, cit., 73.

diritto civile e diritto penale, un ruolo molto importante è giocato su un altro fronte, probabilmente inaspettato. Mi riferisco alle soluzioni²¹⁴ proposte dai *probi-viri*, istituiti con la l. n. 295 del 1893. Si tratta di una giurisdizione *ad hoc*, la cui necessaria istituzione è emersa in concomitanza ai risultati di un'inchiesta proprio sugli scioperi (1878), in cui essa è indicata come strumento di pacificazione sociale, volta sia ad evitare che le incomprensioni fra datori di lavoro e lavoratori degenerino, appunto, in scioperi, sia a fornire, ai lavoratori stessi, una conveniente alternativa alle società di resistenza e all'azione diretta²¹⁵. Essa, inoltre, consente di ovviare ad una diffusa mancanza di fiducia della classe operaia nei confronti dei

²¹⁴ «Contro ogni previsione la giurisprudenza probivirale appare innovativa [...] più dell'assetto dei rapporti collettivi *statunascenti* che della disciplina del rapporto individuale di lavoro solidificata nella prassi», attraverso «orientamenti [...] tendenzialmente acritici quando si misurano con gli istituti tipici del rapporto individuale di lavoro ed invece spregiudicati riguardo agli istituti dell'autonomia collettiva», con il risultato che «questi singoli giudici, improvvisati e inevitabilmente dilettanteschi, sembrano a loro agio, e comunque alzano il tiro, più nelle occasioni in cui costruiscono l'alfabeto d'un moderno diritto sindacale che in quelle in cui rivisitano la sintassi del diritto del rapporto di lavoro»: così U. ROMAGNOLI, *Il lavoro*, cit., 89-90. V. anche L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 199 e V. BAVARO, *Lo sciopero*, cit., 287.

²¹⁵ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 174-175; V. BAVARO, *Lineamenti*, cit., 245 secondo cui «questi giudici speciali furono istituiti per gestire un contenzioso “speciale” rispetto all'ordinario; speciale perché inerente la questione sociale. Anche l'istituzione di questa giurisdizione serve a pacificare il conflitto sociale seppure essa concorrerà ad anticipare la fase successiva del diritto del lavoro».

giudici e dei giudizi borghesi²¹⁶: i probiviri sono infatti organismi paritetici, con l'aggiunta di componenti esterni che apportano, essi soltanto, competenze specifiche in materia giuridica, costituiti «sentito l'avviso» anche delle «società operaie riconosciute» (art. 2), ovvero delle sole società di mutuo soccorso con personalità giuridica²¹⁷. Ciascun organismo ha una struttura bicefala²¹⁸, composto com'è da un ufficio di conciliazione, che le parti hanno la facoltà di adire per comporre amichevolmente controversie su materie strettamente attinenti al contratto di lavoro (art. 8)²¹⁹, e da una

²¹⁶ G. CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, ora in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Il Foro Italiano, 1930, vol. I, 389.

²¹⁷ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 176, nt.11, e 188 afferma che il successivo regolamento attuativo del 1894 consentirebbe di estendere la facoltà di esprimere il parere circa la costituzione dei collegi a tutte le società operaie, anche quelle di fatto, citando in proposito anche una circolare del Ministero dell'Agricoltura. In verità, l'art. 1 del suddetto regolamento (r.d. 26 aprile 1894, 179) si riferisce ai «corpi morali» indicati nella legge per cui, a mio avviso, non utilizza «formulazioni più indeterminate» che consentono la suddetta estensione, ma si riferisce, oltre che alle società riconosciute ai sensi della l. 3818/1886, a quelle che lo sono in forza del decreto reale *ex art. 2 c.c.* del 1865.

²¹⁸ C. LATINI, «*L'araba fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra otto e novecento*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2006, II, 683.

²¹⁹ E. BALBONI, *Le origini della organizzazione amministrativa del lavoro*, Giuffrè, 1968, 7 qualifica l'attività di conciliazione-mediazione come lo scopo della legge, relegando la competenza giudiziaria al ruolo di mero «attributo accessorio», volutamente contenuto al fine di scongiurare il ritorno, fortemente avversato, di forma di giurisdizione speciale, come i Tribunali di Commercio abrogati nel 1888.

giuria, dotata di ampi poteri istruttori, chiamata a pronunciarsi quando il tentativo di conciliazione, esperito precedentemente, non abbia sortito alcun effetto, nel rispetto della competenza per materia e per valore indicata dalla legge medesima²²⁰ (art. 9). Sono, dunque formalmente escluse dall'azione degli organismi probivirali le controversie collettive, su cui esercitano funzioni meramente conciliative, anche se, per raggiungere l'obiettivo perseguito dal legislatore, e cioè garantire la pace sociale, essi dovrebbero agire, come d'altra parte, di fatto, faranno, proprio sulla dimensione collettiva, allora nascente, molto più pericolosa per l'ordine pubblico²²¹, e soprattutto impegnata proprio sul fronte della

²²⁰ Sottolinea la distinzione fra funzione conciliativa, senza limiti di competenza, né per materia, né per valore, e quella giurisdizionale, assoggettata ai suddetti limiti P. PASSANITI, *Le origini del diritto del lavoro*, in S. MUSSO (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento*, cit., 414.

²²¹ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro* cit., 185, la quale spiega l'esclusione delle controversie collettive con la volontà del legislatore di mantenere l'estraneità rispetto al conflitto intersindacale e di lasciare che le parti si autotutelino senza che lo Stato imponga soluzioni eteronome (188).

determinazione degli orari e dei salari²²². Infatti, come è stato osservato²²³, «i probiviri rappresentano per necessità e per vocazione il naturale collegamento tra il contratto individuale e quello collettivo. Le controversie individuali sono decise da un giudice che contiene le posizioni delle parti sociali, che è concepito sulla dialettica tra i contrapposti interessi collettivi».

I collegi probivirali sono, dunque, figli di una “necessità sociale” che la legislazione ha saputo solo in parte cogliere: in un contesto anomalo, in cui sono le loro decisioni a determinare le regole del rapporto di lavoro, e non il contrario, i probiviri²²⁴ sono chiamati a colmare le lacune del quadro

²²² «L'aumento di salario o la riduzione delle ore lavorative non costituivano più materia di controversia individuale, ma diventavano oggetto di conflitto per tutte le maestranze occupate non in una sola fabbrica, ma nell'intero settore produttivo interessato, tanto più che, con il sorgere e diffondersi delle confederazioni di mestiere e delle Camere di lavoro, la classe operaia acquistava maggiore compattezza e più forza contrattuale e l'operaio non era più solo di fronte al padrone»: così G. MONTELEONE, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell'industria (1883-1911)*, in *Studi storici*, 1977, 2, 115.

²²³ P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, cit., 356.

²²⁴ Definiti «raddomanti di Stato alla ricerca del diritto vivente» da U. ROMAGNOLI, *Il lavoro* cit., 89. Altrove, lo stesso a. ricorda che «la prima legge in materia di lavoro non innova il diritto sostanziale; si preoccupa soltanto di disegnare un percorso processuale presidiato da decisori di contrasti l'interesse autorizzati dallo Stato risolverli mediante uno *ius dicere* che era soprattutto uno *ius dare*»: ID., *Diritto del lavoro* (voce), *Enc. Giur., Annali*, 2011, 4, 424.

normativo²²⁵ decidendo secondo le consuetudini locali (art. 38), ovvero, come è stato autorevolmente sostenuto²²⁶, avvalendosi «largamente delle presunzioni indotte dalla normalità delle cose»²²⁷ - anche per la generale assenza di competenze giuridiche²²⁸ in capo alla maggior parte dei

²²⁵ Secondo D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, il Mulino, 1980, 15, i collegi furono chiamati a «supplire, attraverso la produzione giurisdizionale, alla mancanza di una disciplina legislativa del contratto di lavoro, che il codice civile si limitava a ricordare in un paio d'articoli ed in modo assai generico; in altre parole, la classe politica del tempo, appoggiata dalla prevalente dottrina giuridica, teorizzò il non intervento del legislatore in un settore che in quel momento non si sentiva in grado di codificare e scelse di affidare ai collegi dei probiviri il compito di rendere esplicito il diritto operaio che viveva negli accordi tra industriali e gruppi di lavoratori, nelle consuetudini, negli usi locali».

²²⁶ E. REDENTI, *Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei Probiviri: «Sulla funzione delle magistrature industriali»*, ora in Id., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, Giuffrè, 1962, vol. II, 619.

²²⁷ «Qui non si tratta di pesare sapientemente sulle bilance dell'ermeneutica il significato di formule già cristallizzate, ma di ascoltare direttamente la vita sociale che pulsa, con tutti i suoi sentimenti, con tutte le sue aspirazioni, con tutti i suoi conflitti; non quindi giudici dotti occorrono qui, maestri nel ragionar sul diritto già formulato, ma giudici tecnici che, pur ignorando il diritto codificato di ieri, sentano potentemente gli interessi che il diritto di domani dovrà tutelare»: così, con riferimento in generale alle giurisdizioni di equità, e dunque anche ai probiviri, P. CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle sentenze di equità*, ora in Id., *Opere giuridiche*, Roma Tre-Press, 2019, vol. III, 36.

²²⁸ Mette in evidenza la necessità, in verità, di marcare la distinzione rispetto ai principi e alla formazione della magistratura togata E. REDENTI, *Introduzione*, cit., 618: «alle controversie in materia di contratto di lavoro, controversie di limitato valore, in cui una e una sola delle parti è normalmente ignorante e senza mezzi, è effettivamente inadeguato

componenti della giuria²²⁹ - e arrivando, così, a trasformare l'«esperienza del concreto» in esperienza giuridica²³⁰.

Il punto essenziale è che lo sciopero, pur oggetto di una formale libertà, infatti, per cui «oggi il cittadino, come è tutelato contro ogni violenza di impedimento pubblico o privato nel compiere qualunque atto non vietato dalla legge ed è sottratto ad ogni responsabilità penale a causa di tali atti, è tutelato e garantito in questo senso *anche* nel far atto di sciopero»²³¹, sul

il processo civile ordinario, così favorevole alla parte più facoltosa, lento, fatalmente aperto alle interminabili questioni *de jure apicibus*, appesantito ancor più dal sistema dei gravami, incomprensibile e pertanto ripugnante, per cui soltanto tali controversie hanno, di solito, una urgente importanza. La prova dei fatti e la dimostrazione del diritto riescono in questa sede irraggiungibili per essa (che, di solito, perché oppressa, è attrice), per ciò che il contratto di lavoro è sempre sprovvisto di prove precostituite, spesso di qualsiasi prova ed è di solito rudimentale e non trova nel diritto scritto alcun regolamento speciale; mentre il giudice togato d'altra parte è di solito digiuno di ogni nozione tecnica e di ogni conoscenza dell'ambiente».

²²⁹Il loro operato è giustificato dall'art. 1124 c.c. del 1865, il quale richiama la vincolatività non solo dei contratti, ma anche delle conseguenze che ne derivano «secondo l'equità, l'uso o la legge», e dall'art. 1135, che considera parte integrante del regolamento negoziale le «clausole che sono d'uso, ancorché non vi sieno espresse».

²³⁰ Secondo G. GIUGNI, *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977, 72-73, sebbene non con riferimento all'esperienza probivirale, l'interpretazione, come «fatto creativo della stessa realtà giuridica, è [...] il punto di incidenza sul quale convergono tutti i fattori formativi dell'esperienza giuridica, la quale, per avere una sua validità storica, non può non essere che esperienza del concreto».

²³¹ E. REDENTI, *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1909, I, 27.

piano del contratto di lavoro è considerato dalla giurisprudenza togata, secondo i principi civilistici, come “in esecuzione del contratto”, ovvero

come inadempimento contrattuale²³². E, invece, ricorda un autore²³³ all'inizio del XX secolo, «vediamo [...] la giuria dei colleghi dei *probi-viri* a

²³² Il problema è già esposto da L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Soc. Ed. Libreria, 1901, ora in M. NAPOLI (a cura di), *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Vita e pensiero, 2003 692 ss. il quale, a proposito della necessità di individuare quali siano le conseguenze giuridiche di uno sciopero per coloro che vi partecipano, conclude che «per chi non si lascia trascinare dal lato sociologico della questione, difficoltà vera non esiste. [...] Ma per lo più si formula assai più ampiamente la soluzione, lasciando trapelare nelle argomentazioni e nelle conclusioni elementi eterogenei, estranei al campo del diritto: lo sciopero, si dice, è giustificato quando gli operai mirino con ciò a difendere i propri interessi professionali. Altri invece corregge la formula così: quando mirino a difendere i propri diritti. [...] Si parla di diritti che non sono diritti, ma tutt'al più aspirazioni verso un miglior trattamento, non garantito ancora dal sistema giuridico attuale o dai patti tuttora in vigore. [...] Noi non neghiamo che da un punto di vista sociale lo sciopero, quando miri al beninteso e proporzionato miglioramento delle classi lavoratrici, sia benefico. Noi neghiamo solo che si abbia coinvolgere in questa benevola sanzione anche il lato strettamente giuridico della questione. [...] Anzitutto non si dimentichi che è pericoloso il deferire ai tribunali l'apprezzamento sulla legittimità degli scioperi quando, beninteso, non sia in questione il caso di violazione per parte del principale de' suoi doveri contrattuali. Quest'ultimo è però un caso molto raro. Pel resto si tratta di apprezzamenti di indole sociologica, quindi assai pericolosi. [...] altra è la ragione o il torto dal punto di vista molto lato degli ideali sociologici e del benessere delle classi lavoratrici; altra la ragione e il torto per lo *strictum ius*». Su posizioni diametralmente opposte si colloca, ovviamente, E. REDENTI, *Sul diritto di sciopero* cit., 30-31, il quale, in risposta a F. Carnelutti in qualità di presidente del collegio dei probiviri delle vetrerie e fornaci di Venezia, sulla nozione, fra l'altro, di interesse professionale, afferma che «gli stessi fatti che non bastano a fondare l'*exceptio inadimpleti* possono invece costituire giuste cause di sciopero», intendendo con tale espressione «ogni fenomeno esterno che

Milano riconoscere (30 luglio 1901) nello sciopero una causa di risoluzione di contratto in confronto alla collettività, «quando non abbia carattere di difesa», e negare all'imprenditore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, una volta avvenuto, senza riserve, il componimento dello sciopero. Più avanti (3 settembre 1901) lo sciopero viene considerato come «un diritto» della massa degli operai di uno stabilimento, quando sia inteso ad ottenere «l'osservanza ed il miglioramento del contratto di lavoro», pur richiedendosi un avviso preventivo al principale per le sue decisioni. E «sciopero di difesa», e quindi legittimo, viene definito quello che avvenga, allorché, convenuto d'accordo il ricorso al collegio degli arbitri, i padroni si mostrino restii a firmare il compromesso».

In altri termini, muovendo dalla «*natura dei fatti*», ovvero dalla contrapposizione di interessi fra la classe degli operai e quella degli

giustifici *psicologicamente* la deliberazione collettiva di scioperare. [...] Così parlando, non si muove affatto dalla considerazione se lo sciopero in astratto e concreto sia bene o sia male. [...] S'allude invece al fatto che nel nostro mondo attuale, lo sciopero in certe contingenze è una necessità psicologica insuperabile anche per l'onesto, ragionevole e diligente operaio, il galantuomo, il *diligens paterfamilias*, fatto operaio. «Giusta causa» è quella che *rebus sic stantibus* trascina fatalmente anche il diligente ed onesto operaio, sia come fattore della deliberazione collettiva, sia come esecutore. Per disconoscere, in massima, che sussistano siffatte «giuste cause» bisogna chiudere gli occhi alla realtà della vita vissuta. [...] Negare che a tanto possa giungere il diritto significherebbe, a mio avviso, dimenticare che il diritto è fatto dagli uomini per gli uomini e che questi han l'anima del loro tempo e del loro ambiente e che uomini sono ancora e soprattutto gli operai mentre prestano periodicamente e per mercede l'opera loro».

²³³ R. LASCHI, *Il «reato» di sciopero*, cit., 428.

industriali, la giurisprudenza probivirale qualifica lo sciopero come «astensione collettiva degli operai»²³⁴, adottando una definizione in cui «si ritrovano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: l'astensione temporanea, collettiva e volontaria dal lavoro; il fine della difesa dei diritti acquisiti o del miglioramento delle condizioni di lavoro pattuite, la solidarietà tra gli appartenenti al gruppo dei lavoratori coalizzati»²³⁵. Ecco, allora, che i singoli atti individuali che compongono lo sciopero non vanno isolati, poiché ciascuno di essi «trae effetti [...] dalla contemporanea e concordata sospensione di tutti o della maggior parte degli operai della fabbrica, o dell'industria, o del luogo, il che fa sì che lo sciopero abbia natura di *fatto collettivo*, di cui le singole sospensioni del servizio sono *elementi o fattori*»²³⁶, sicché, «lumezzate [...] con la intenzione collettiva che le domina, le singole cessazioni dal servizio perdono ogni significato implicito di recesso definitivo dal rapporto»²³⁷. Ora, al di là del tema in discussione, ovvero l'effetto estintivo o sospensivo dello sciopero sul singolo rapporto di lavoro, quest'ultimo sostenuto dai probiviri, il merito delle loro decisioni è di aver spostato l'attenzione dalla dimensione individuale dello sciopero, come astensione all'interno del contratto di

²³⁴ Prob. Milano 9 settembre 1901 e 14 gennaio 1902, in E. REDENTI, *Introduzione* cit., 441-443; Prob. Milano 31 luglio e 3 settembre 1901, *Mon. Trib.*, 1901, 638 e 794; Prob. Milano 18 febbraio 1902, *Mon. trib.*, 1902, 557.

²³⁵ E. GHERA, *Il conflitto*, cit., 1115.

²³⁶ E. REDENTI, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1905, I, 371.

²³⁷ F. CARNELUTTI, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, *Riv. Dir. Comm.*, 1907, I, 88-89.

lavoro, a quella collettiva dello stesso, visto come strumento di composizione del conflitto di interessi fra datore di lavoro e lavoratori²³⁸. Come è stato efficacemente detto²³⁹, «la giurisprudenza probivirale coglie la *sostanza* dello sciopero come espressione, al di là dell'involucro formale della libertà contrattuale, della solidarietà di classe e della connessa prevalenza dell'interesse collettivo sugli interessi individuali nella «famiglia operaia» al cui interno «la deliberazione dello sciopero» è preceduta dalla discussione delle istanze da proporre agli imprenditori²⁴⁰ con impegno dell'astensione dal lavoro in caso di insuccesso», per cui «la *deliberazione collettiva* della sospensione del lavoro [...] viene addirittura assimilata, da talune decisioni, ad un contratto di tipo associativo vincolante non solo gli assenzienti, ma anche gli operai che, pur non avendo partecipato alla sua

²³⁸ Per conflitto collettivo si intende «ogni divergenza fra uno o più industriali ed un gruppo d'operai, quando gli uni vogliono far consentire agli altri in certi determinati contratti o patti contrattuali o concordati di tariffa, mediante la minaccia o il fatto della sospensione concordata e contemporanea del servizio (sciopero, serrata)»: così E. REDENTI, *Introduzione* cit., 15.

²³⁹ E. GHERA, *Il conflitto*, cit., 1117.

²⁴⁰ Sulla composizione dei conflitti collettivi ad opera della magistratura probivirale, non solo nel senso dell'affermazione della dimensione collettiva dello sciopero, ma anche «in quello dichiarato di una disciplina formale dello stesso», che passa dal riconoscimento di un vero e proprio obbligo di preavviso, v. B. VENEZIANI, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1972, I, 209 ss. (spec. 225). Riconosce alla magistratura laica la capacità di trarre dal nuovo diritto del contratto di lavoro «i principi regolativi della prassi del conflitto industriale, anche nei suoi aspetti collettivi» anche L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 163.

formazione, aderiscono successivamente allo sciopero» avvantaggiandosi delle sue conquiste.

La non punibilità dello sciopero pacifico legittima, dunque, la trattativa contrattuale a livello collettivo e, suo tramite, l'associazionismo sindacale si riallinea, nella sua legittimazione ad esistere, a quello di stampo mutualistico²⁴¹, da cui inizia, come ho già ripetuto, a distaccarsi²⁴². È in questo momento che la solidarietà, ora interna alla classe operaia e non più a gruppi più o meno ristretti di lavoratori, si colora di nuove sfumature: nonostante svariati ostacoli, legati ai profondi squilibri fra i settori industriali e fra le varie regioni, nonché alle differenze nell'organizzazione del lavoro, nei salari e nei carichi di lavoro, essa va a coincidere con la crescente consapevolezza dei lavoratori che solo la loro coesione consente di resistere alle richieste dei datori di lavoro²⁴³. Ne sono espressione, per

²⁴¹ P. PASSANITI, *Le origini*, cit., 397.

²⁴² Sottolinea come l'allontanamento del mutualismo dalle forme primitive dell'assistenza semi caritativa «per assumere sempre più un carattere previdenziale, che richiedeva calcoli complessi, mezzi finanziari adeguati e stabilità organizzativa» rese impossibile occuparsi anche di resistenza che, invece, «aveva bisogno di organismi di lotta, guidati da uomini disposti ad affrontare rischi personali non lievi, data la legislazione allora vigente e più ancora la mentalità prevalente negli ambienti padronali e fra le autorità governative» G. CANDELORO, *Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio*, in *Storia dell'Italia moderna*, Feltrinelli, 1970, vol. VI, 35.

²⁴³ Osserva G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. II, Bocca, (1887) 1921, 67-68 che «l'unica maniera che rimane agli operai di opporsi alle condizioni che a loro detta il padrone, è quella di ricorrere, in nuova guisa, per scopo di resistenza, alla solidarietà organizzata e fondata sulla comunanza degli interessi; e ciò è

esempio, gli scioperi di solidarietà²⁴⁴, come traduzione concreta di questa coesione o, semplicemente, come presentimento di un rischio comune che, in un futuro prossimo, potrebbe riguardarli tutti²⁴⁵. Queste astensioni

riprova indiretta che l'operaio, da solo, come nel contratto si raffigura, è posto, per effetto delle condizioni economiche attuali, di cui il contratto di locazione d'opere non è che la manifestazione giuridica, nella impossibilità di fatto di far uso di quel libero volere che è condizione essenziale per la validità del contratto, e che la legge teoricamente gli attribuisce». Per dirla con le parole di N. CONTIGIANI, *Le origini storiche della legislazione sociale e dell'assistenza*, in F. MANGANARO, V. MOLASCHI, R. MORZENI PELLEGRINI, D. SICLARI (a cura di), *Manuale di legislazione dei servizi sociali*, Giappichelli, 2020, 7 «a fine Ottocento ci si trova di fronte all'emersione del fenomeno associativo e cooperativo e al farsi strada di un "io collettivo". Esso reagisce all'astrattezza del diritto dei codici perché si era fatto uguale per legge ciò che uguale non era affatto nella società. Un "io collettivo" che nacque soprattutto quando il lavoratore si accorse che la sua debolezza individuale mutava dentro una collettività organizzata che ne aumentava il peso contrattuale e sociale».

²⁴⁴ Ha una posizione molto critica sugli scioperi di solidarietà, chiamati anche «simpatici», A. LORIA, *Il movimento operaio*, cit., 49 ss.

²⁴⁵ Secondo G. MENOTTI DE FRANCESCO, *I conflitti di lavoro e loro pacifica risoluzione*, in *Riv. Int. Scienze Soc. Disc. Aus.*, 1910, vol. LII, 510-511 «si ha [...] uno sciopero di solidarietà, il quale presuppone che lo spirito di solidarietà sia l'unica *causa movens* dello sciopero, la molla determinatrice e animatrice dell'azione collettiva, come avviene allorché gruppi o categorie di operai, non avendo alcuna ragione propria di lagnanza, alcuna richiesta propria di miglioramento o interesse diretto allo sciopero, abbandonano il lavoro, per far pressione in favore di altri gruppi o di altre categorie, rafforzare la loro posizione e ottenere che queste altre categorie siano soddisfatte nelle loro richieste. Evidentemente qui è l'elemento altruistico che determina la partecipazione di altri operai allo sciopero; sebbene, a voler essere davvero sinceri, non si possa non riconoscere che, in molti di

trascendono la singola fabbrica e si esprimono, infatti, in questo momento storico, più come lotte difensive, tese, cioè, a conservare una posizione raggiunta (a resistere, appunto), che come conquista di nuovi traguardi²⁴⁶. Sono tutti elementi, questi, che si ritroveranno anche nel contratto collettivo, capace di estendersi anche ai futuri occupati, ma che nascono dallo sciopero, che presuppone, come ricorda con la sua consueta maestria U. Romagnoli, «la riconoscibilità di interessi comuni, il senso di appartenenza ad un gruppo antagonistico, la maturazione d'una identità collettiva e la voglia di esibirla testimoniando un sentimento di solidarietà attiva che spezza il cerchio della solitudine degli individui isolati»²⁴⁷.

questi casi, vi sia pure, in fondo al movente simpatetico, qualche cosa che non sa tutto di altruismo: una speranza, un vantaggio, un interesse lontano anche degli scioperanti per solidarietà; onde potrebbe dirsi con l'Hall che lo scioperante ordinario agisce per ottenere un bene presente, e quello di solidarietà o simpatetico per conseguire un bene futuro».

²⁴⁶ A. LAY, *Un'etica*, cit., 326.

²⁴⁷ U. ROMAGNOLI, *Il lavoro*, cit., 71.